



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Aggiornato al 19/12/2023

INDICE

CAPITOLO 1 – IL CONTESTO NORMATIVO	5
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica	5
1.2 L'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo quali esimenti della responsabilità amministrativa dell'Ente.....	6
CAPITOLO 2 - IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO	8
2.1 <i>Gli strumenti esistenti quali presupposto del Modello</i>	8
2.1.1 <i>Premessa</i>	8
2.1.2 <i>Codice Etico</i>	9
2.1.3 <i>Le caratteristiche salienti del sistema dei controlli interni</i>	10
2.1.4 <i>Il sistema dei poteri e delle deleghe</i>	11
2.2 Le finalità perseguite con l'adozione del Modello	12
2.3 Gli elementi fondamentali del Modello	12
2.4 La Struttura del Modello.....	13
2.5 I destinatari del Modello	15
2.6 Adozione, efficace attuazione e modificazione del Modello – Ruoli e responsabilità	15
2.7 Attività oggetto di esternalizzazione.....	17
CAPITOLO 3 - L'ORGANISMO DI VIGILANZA	19
3.1 Composizione e compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	19
3.2 Autonomia dell'Organismo	19
3.3 Costituzione, nomina, durata e compensi dell'Organismo di Vigilanza	19
3.3.1 <i>Costituzione e nomina</i>	19
3.3.2 <i>Durata</i>	20
3.3.3 <i>Compensi</i>	20
3.4 Requisiti di eleggibilità	21
3.4.1 <i>Requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza</i>	21
3.4.2 <i>Verifica dei requisiti</i>	21
3.5 Cause di decadenza	21
3.6 Cause di sospensione e revoca	22
3.7 Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	23
3.8 Modalità e periodicità di riporto agli Organi del Fondo.....	25
CAPITOLO 4 - FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	26
4.1 Flussi informativi da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi	26
4.2 Sistemi interni di segnalazione	27
4.3 Misure di protezione e divieto di ritorsione.....	27
4.4 Flussi informativi periodici.....	28
CAPITOLO 5 - IL SISTEMA SANZIONATORIO	30
5.1 Principi generali	30

5.2	Personale non dirigente (aree professionali, quadri direttivi, quadri ed impiegati)	31
5.3	Personale dirigente	32
5.4	Soggetti esterni	33
5.5	Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci.....	33
CAPITOLO 6 - FORMAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA.....		34
6.1	Premessa	34
6.2	Comunicazione Interna.....	34
6.3	Formazione.....	34
CAPITOLO 7 - GLI ILLECITI PRESUPPOSTO - AREE, ATTIVITÀ E RELATIVI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO.....		37
7.1	Individuazione delle aree sensibili	37
7.2	Area sensibile concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione e il reato di corruzione tra privati	38
7.2.1	<i>Fattispecie di reato</i>	38
7.2.2	<i>Attività sensibili</i>	40
7.2.2.1	Gestione delle attività inerenti all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione	40
7.2.2.2	Stipula delle convenzioni sanitarie con Enti ospedalieri del Servizio Sanitario Nazionale o Enti aventi natura privatistica	44
7.2.2.3	Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi	46
7.2.2.4	Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza	49
7.2.2.5	Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali.....	51
7.3	Area sensibile concernente i reati societari.....	53
7.3.1	<i>Fattispecie di reato</i>	53
7.3.2	<i>Attività sensibili</i>	54
7.3.2.1	Gestione dei rapporti con il Collegio dei Sindaci e con la Società di Revisione	54
7.3.2.2	Gestione dell'informativa periodica.....	57
7.4	Area sensibile concernente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati di criminalità organizzata, i reati transnazionali e reati contro la persona	62
7.4.1	<i>Fattispecie di reato</i>	62
7.4.2	<i>Attività aziendali sensibili</i>	62
7.5	Area sensibile concernente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio	64
7.5.1	<i>Fattispecie di reato</i>	64
7.5.2	<i>Attività aziendali sensibili</i>	64
7.5.2.1	Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose	65
7.6	Area sensibile concernente i reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato ..	67
7.6.1	<i>Fattispecie di reato</i>	67
7.6.2	<i>Attività sensibili</i>	69
7.7	Area sensibile concernente i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro	71
7.7.1	<i>Fattispecie di reato</i>	71
7.7.2	<i>Attività sensibili</i>	71

7.7.2.1	Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro	72
7.8	Area sensibile concernente i reati informatici e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti	75
7.8.1	<i>Fattispecie di reato</i>	75
7.8.2	<i>Attività sensibili</i>	76
7.8.2.1	Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo	77
7.8.2.2	Gestione e utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti	80
7.9	Area sensibile concernente i reati contro l'industria e il commercio, i reati in materia di violazione del diritto d'autore e i reati doganali.....	84
7.9.1	<i>Fattispecie di reato</i>	84
7.9.2	<i>Attività aziendali sensibili</i>	84
7.10	Area sensibile concernente i reati ambientali	85
7.10.1	<i>Fattispecie di reato</i>	85
7.10.2	<i>Attività sensibili</i>	85
7.11	Area sensibile concernente i reati tributari	87
7.11.1	<i>Fattispecie di reato</i>	87
7.11.2	<i>Attività sensibili</i>	87

CAPITOLO 1 – IL CONTESTO NORMATIVO

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito anche: il "Decreto" o "D.Lgs. 231/2001"), con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e della Convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, etc., di seguito denominati "Enti") per reati tassativamente elencati e commessi¹ nel loro interesse o vantaggio: (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Il catalogo degli "illeciti presupposto" si è ampliato nel tempo con l'introduzione, nell'ambito degli illeciti presupposto, anche di alcune fattispecie di illecito amministrativo.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente l'illecito, ed è autonoma rispetto ad essa, sussistendo anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile oppure nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse siano stati compiuti i reati - o gli illeciti amministrativi - presupposto di cui al Decreto medesimo. A carico dell'Ente sono irrogabili sanzioni pecuniarie e interdittive, nonché la confisca, la pubblicazione della sentenza di condanna ed il commissariamento. Le misure interdittive, che possono comportare per l'Ente conseguenze più gravose rispetto alle sanzioni pecuniarie, consistono

¹ La responsabilità dell'ente sussiste anche nel caso di delitti tentati, ovvero nel caso in cui siano posti in essere atti idonei diretti in modo univoco alla commissione di uno dei delitti indicati come presupposto dell'illecito della persona giuridica.

nella sospensione o revoca di licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, nel divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, nell'interdizione dall'esercizio dell'attività, nell'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, nel divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi e l'Ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale.

1.2 L'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo quali esimenti della responsabilità amministrativa dell'Ente

Istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 6 del Decreto stabilisce che l'Ente non risponde nel caso in cui provi che il proprio organo dirigente abbia *"...adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi..."*.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un *"organismo di controllo interno all'Ente"* con il compito di *"...vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dei modelli..."*, nonché di curarne l'aggiornamento.

Il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche: "Modello") deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato o illecito amministrativo venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che: (i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; (iii) i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello; (iv) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso in cui, invece, il reato o illecito amministrativo venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se la commissione

del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere *a priori*.

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che il Modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia.

CAPITOLO 2 - IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

2.1 Gli strumenti esistenti quali presupposto del Modello

2.1.1 Premessa

Il Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito anche il “Fondo”) è un fondo integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, costituito nella forma di Associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 36 C.C., con operatività dal 1° gennaio 2011 e con sede in Milano. Il Fondo nasce, sulla base degli accordi collettivi tra Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche “Intesa Sanpaolo” o la “Banca”) e le Organizzazioni Sindacali (di seguito, insieme alla Banca, le c.d. “Fonti Istitutive”).

Il Fondo, privo di fini di lucro, nell’ambito dei valori mutualistici e di solidarietà sociale, ha scopo esclusivamente assistenziale ed è preposto ad erogare agli iscritti ed ai rispettivi familiari beneficiari prestazioni integrative e sostitutive di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, con rimborsi operati in via diretta, ovvero, in tutto od in parte, per il tramite di polizze di assistenza sanitaria, di cui risulti o si renda contraente.

In particolare, il Fondo provvede ad erogare agli iscritti le prestazioni analiticamente indicate dai relativi Regolamenti delle Prestazioni secondo le modalità, le condizioni e i limiti stabiliti dallo Statuto. Beneficiano delle prestazioni del Fondo, con le modalità e tempistiche stabilite dalle Fonti Istitutive, i dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante delle:

- Società del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito anche il “Gruppo”) aventi sede in Italia, concordate nell’ambito delle sopra richiamate Fonti Istitutive;
- Fondazioni bancarie da cui siano originate Società del Gruppo, che detengano partecipazioni nel Gruppo medesimo e delle società/enti strumentali delle stesse per i quali siano stati sottoscritti accordi di adesioni da parte delle fonti collettive specificatamente competenti ovvero, in assenza di esse, formalizzate richieste di adesione con adeguate modalità;
- ulteriori Società partecipate del Gruppo Intesa Sanpaolo cui le Fonti Istitutive decidano di estendere la possibilità di adesione al “Fondo Sanitario”.

In aggiunta a quanto sopra, sono iscritti al “Fondo Sanitario”, a richiesta, con le modalità e tempistiche stabilite dalle Fonti Istitutive, i titolari di contratti di agenzia o di mediazione instaurati, come monomandatari, con aziende del Gruppo Intesa Sanpaolo da almeno 6 mesi continuativi.

Inoltre, gli iscritti, a richiesta, possono rendere beneficiari delle prestazioni di cui sono destinatari i familiari fiscalmente a carico e non a carico, secondo quanto previsto dallo Statuto del Fondo.

In base alle previsioni di cui allo Statuto del Fondo, Intesa Sanpaolo mette altresì a disposizione del Fondo ogni struttura necessaria al suo funzionamento ed assume a proprio carico le spese generali di gestione e di ordinaria amministrazione del Fondo stesso e del suo patrimonio, compreso il costo di perizie e consulenze. Ciò premesso si sottolinea come le attività effettuate da Intesa Sanpaolo per conto del Fondo siano regolate dalla normativa interna (policy e regolamenti) tempo per tempo

adottata dalla Banca stessa, a cui il personale in distacco presso il Fondo deve attenersi.

Il Fondo, in virtù del rapporto esistente con Intesa Sanpaolo, nel predisporre il presente Modello si è ispirato al modello definito dalla stessa, basandosi pertanto sul sistema dei controlli interni da questa adottato.

Si rileva che, alla data di realizzazione e di successivo aggiornamento del presente Modello, il Fondo risulta privo di personale alle sue dirette dipendenze: per lo svolgimento delle attività, il Fondo si avvale del personale in distacco da società del Gruppo.

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto innanzitutto conto della normativa, delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti presso il Fondo, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione di reati e di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Il contesto organizzativo del Fondo è costituito dall'insieme di regole e procedure che garantiscono il funzionamento del Fondo stesso. Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni e ad effettuare i controlli sull'attività di gestione del Fondo, anche in relazione ai reati e agli illeciti da prevenire, quest'ultimo ha individuato:

- lo Statuto;
- la normativa interna del Fondo e della Banca per quanto attiene alle attività effettuate dalla stessa per conto del Fondo;
- il Codice Etico;
- il sistema dei controlli interni del Fondo e della Banca per quanto attiene alle attività effettuate dalla stessa per conto del Fondo;
- il sistema dei poteri e delle deleghe.

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i soggetti destinatari, sia interni che esterni, sono tenuti a rispettare, in relazione al tipo di rapporto in essere con il Fondo.

Nei paragrafi che seguono si intendono illustrare, per grandi linee, esclusivamente i principi di riferimento del Codice Etico, il sistema dei controlli interni, nonché il sistema dei poteri e delle deleghe.

2.1.2 Codice Etico

A conferma dell'importanza attribuita ai principi etici e di comportamento, il Fondo ha adottato un proprio Codice Etico, che si rifà al Codice Etico e al Codice Interno di Comportamento adottati da Intesa Sanpaolo, per quanto applicabile all'attività propria del Fondo.

Tale decisione trae origine, in prima ragione, dalla natura del rapporto esistente tra il Fondo e la Banca che prevede, sulla base di vincoli statutari, la fornitura da parte di Intesa Sanpaolo di tutti i servizi e di tutte le risorse, ivi comprese le risorse umane, che si rendano necessarie al fine di garantire il corretto funzionamento del Fondo stesso.

Il Codice Etico riveste una portata generale, in quanto contiene una serie di principi deontologici che

il Fondo riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti coloro che, all'interno dello stesso, cooperano al perseguimento dei fini istituzionali.

2.1.3 Le caratteristiche salienti del sistema dei controlli interni

Il sistema dei controlli interni del Fondo si basa principalmente sull'insieme di regole e procedure adottate dal Fondo e da Intesa Sanpaolo, che mirano ad assicurare il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi operativi;
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- conformità delle operazioni con la legge, nonché con la normativa interna.

Il sistema dei controlli interni è delineato da un'infrastruttura documentale (impianto normativo) che permette di ripercorrere in modo organico le procedure, le strutture organizzative, i rischi ed i controlli presenti nel Fondo, recependo, oltre alle indicazioni degli organi di vigilanza, anche le disposizioni di Legge, ivi compresi i principi dettati dal D. Lgs. 231/2001.

L'impianto normativo è costituito da "Documenti di Governance", tempo per tempo adottati, che sovrintendono al funzionamento del Fondo (Accordo costitutivo e Disposizioni attuative dell'Accordo, Statuto, Funzionigramma, etc.), da norme più strettamente operative che regolamentano i processi del Fondo, le singole attività e i relativi controlli (Regolamenti delle prestazioni, manuali e procedure operative etc.).

Più nello specifico, le regole operative adottate disegnano soluzioni organizzative che assicurano:

- una chiara attribuzione delle responsabilità decisionali e dei compiti alle Unità organizzative del Fondo, tramite un sistema di deleghe, controlli, processi e procedure;
- una separazione delle attività, delle responsabilità, dei ruoli e dei compiti, al fine di perseguire in modo più efficace ed efficiente gli obiettivi del Fondo, riducendo anche il rischio derivante da comportamenti individuali non conformi alle disposizioni normative vigenti;
- una sufficiente separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo, evitando situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;
- un'adeguata identificazione, misurazione e monitoraggio dei principali rischi assunti nei diversi segmenti operativi;
- la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale;
- sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo;
- la segnalazione tempestiva ai livelli appropriati del Fondo di eventuali anomalie riscontrate dai singoli soggetti, dall'auditor del Fondo o da altri addetti ai controlli.

Il sistema dei controlli interni è oggetto di adeguamento in relazione all'evoluzione dell'operatività

del Fondo e al contesto di riferimento.

I controlli coinvolgono, con ruoli diversi, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci, il Direttore del Fondo, l'*auditor* del Fondo, tutto il personale, e rappresentano un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana del Fondo stesso.

L'*auditor* del Fondo riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione del Fondo e, nel caso di accertamento di gravi irregolarità, direttamente al Collegio dei Sindaci. Tale figura ha anche il compito di portare all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e del Direttore del Fondo, proposte di possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di misurazione, ai processi e alle procedure.

2.1.4 Il sistema dei poteri e delle deleghe

A norma di Statuto, il Consiglio di Amministrazione del Fondo assume ogni deliberazione utile ed opportuna circa l'attività e la gestione del Fondo stesso.

In particolare, il Consiglio, a mero titolo indicativo:

- nomina nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente;
- nomina il Direttore del Fondo, su proposta della Banca;
- assume le necessarie determinazioni in ordine alla gestione del patrimonio ed alla gestione contabile e amministrativa;
- approva il bilancio preventivo e sottopone quello consuntivo all'Assemblea dei Delegati.

Altresì, il Consiglio di Amministrazione può istituire al proprio interno un Comitato Esecutivo, definendone la composizione, le modalità di funzionamento e le relative deleghe, nel rispetto delle competenze assegnate dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione stesso.

L'Assemblea dei Delegati, presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, si riunisce per:

- deliberare a maggioranza assoluta le modifiche dello Statuto e, a maggioranza qualificata di tre quarti, lo scioglimento del Fondo stesso;
- approvare il bilancio consuntivo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza;
- deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti la gestione del Fondo riservati alla sua competenza dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
- deliberare sul conferimento, sul compenso e sulla durata, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, dell'incarico di revisione legale dei conti, nonché sulla revoca del medesimo per giusta causa, sentito il parere del Collegio dei Sindaci e la proposta motivata di quest'ultimo per il contestuale conferimento di un nuovo incarico.

Il Direttore del Fondo, nell'ambito degli specifici compiti attribuitigli dallo Statuto e delle deleghe attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione, ha la responsabilità di:

- predisporre le pratiche da sottoporre al Consiglio di Amministrazione ed eseguire le deliberazioni dal medesimo adottate;

- sovrintendere allo sviluppo e alla gestione del Fondo, indirizzando e coordinandone le attività;
- sovrintendere alle Unità organizzative del Fondo, coordinandone le attività mediante l'assegnazione di specifici obiettivi;
- rappresentare il "Fondo Sanitario" nel rispetto e nei limiti del mandato ricevuto dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione;
- curare la gestione dell'attività amministrativa, contabile e operativa dei servizi del "Fondo Sanitario";
- effettuare l'istruttoria relativa alla sottoscrizione delle convenzioni sanitarie con centri sanitari/odontoiatrici e con i relativi medici specialisti;
- predisporre il bilancio di ciascun esercizio da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- partecipare, con funzione consultiva, alle riunioni consiliari ed eseguire ogni altra funzione delegata dal Consiglio.

2.2 Le finalità perseguite con l'adozione del Modello

Nonostante gli strumenti a supporto dell'operatività utilizzati ed illustrati nei paragrafi precedenti risultino di per sé idonei anche a prevenire i reati contemplati dal Decreto, il Fondo ha ritenuto opportuno adottare uno specifico Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, nella convinzione che ciò costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto del Fondo, affinché tengano comportamenti corretti e lineari, anche un più efficace mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa di riferimento.

In particolare, attraverso l'adozione ed il costante aggiornamento del Modello, il Fondo si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto del Fondo nell'ambito di "attività sensibili" (ovvero quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati o illeciti amministrativi di cui al Decreto), la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite in materia, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative irrogabili nei loro stessi confronti;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse (anche nel caso in cui il Fondo fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali il Fondo intende attenersi nell'esercizio della propria attività;
- consentire al Fondo, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello.

2.3 Gli elementi fondamentali del Modello

Il Modello del Fondo è stato predisposto in coerenza con la volontà del Legislatore, tenuto conto dei criteri e delle linee guida utilizzati da Intesa Sanpaolo nella redazione del proprio Modello.

Gli elementi fondamentali sviluppati nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

- individuazione delle aree di “attività a rischio” ovvero delle “attività sensibili” nel cui ambito potrebbero configurarsi le ipotesi di reato/illecito amministrativo da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- gestione di processi operativi in grado di garantire:
 - o la separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
 - o una chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte;
 - o corrette modalità di svolgimento delle attività medesime;
 - o la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali o informatici;
 - o processi decisionali legati a predefiniti criteri oggettivi;
 - o l'esistenza e la tracciabilità delle attività di controllo e supervisione sulle diverse operazioni compiute;
 - o la presenza di meccanismi di sicurezza in grado di assicurare un'adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni del Fondo;
- emanazione di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio del Fondo;
- definizione delle responsabilità nell'adozione, modifica, attuazione e controllo del Modello stesso;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza e attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- definizione e applicazione di disposizioni idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- formazione del personale e comunicazione interna in merito al contenuto del Decreto e del Modello ed agli obblighi che ne conseguono.

2.4 La Struttura del Modello

Nel definire il presente Modello, il Fondo ha adottato un approccio che ha consentito di utilizzare ed integrare nel Modello stesso le regole e la normativa interna esistenti, sulla base della mappatura delle aree e delle attività sensibili effettuata in occasione dell'adozione del Modello.

In relazione alla struttura organizzativa del Fondo sono state identificate per ciascuna categoria di "illeciti presupposto", le aree di attività "sensibili". Nell'ambito di ogni area sensibile sono state poi individuate le attività nello svolgimento delle quali è più verosimile il rischio della commissione di illeciti presupposto previsti dal Decreto (c.d. attività "sensibili"), codificando per ciascuna di dette attività, principi di comportamento e di controllo - diversificati in relazione allo specifico rischio-reato da prevenire - cui devono attenersi tutti coloro che vi operano.

Il Modello trova poi piena ed efficace attuazione nella realtà del Fondo attraverso il collegamento di ciascuna attività "sensibile" con i soggetti tempo per tempo coinvolti e con la gestione dinamica dei processi e della relativa normativa interna di riferimento, che deve basarsi sui principi di comportamento e di controllo enunciati per ciascuna di dette attività.

Si osserva che il Modello è da considerarsi aggiornato in relazione a tutte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 attualmente vigente, con la precisazione di metodo che, per i reati presupposto non contemplati nel presente Modello, la valutazione del loro grado di sensibilità ha evidenziato un livello di rischio pressoché nullo od estremamente contenuto, tale quindi da non giustificare la predisposizione di appositi presidi di controllo.

All'interno del Fondo il presidio dei rischi rivenienti dal D.Lgs. 231/2001 è pertanto assicurato:

- dal presente documento ("Modello di organizzazione, gestione e controllo") e
- dall'impianto normativo esistente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" delinea in particolare:

- il contesto normativo di riferimento;
- i ruoli e le responsabilità attribuiti nell'adozione, efficace attuazione e modificazione del Modello;
- gli specifici compiti e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza;
- i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- il sistema sanzionatorio;
- le logiche formative;
- le aree "sensibili" in relazione alle fattispecie di illecito di cui al Decreto;
- le attività nell'ambito delle quali può verificarsi il rischio di commissione degli illeciti presupposto ed i principi di comportamento e le regole di controllo volti a prevenirli (attività "sensibili").

L'impianto normativo del Fondo, definito come precedentemente descritto nel paragrafo 2.1.1, regola ai vari livelli l'operatività del Fondo nelle attività "sensibili" e costituisce a tutti gli effetti parte integrante del Modello. Tale impianto è contenuto e diffuso all'interno di tutto il Fondo tramite la rete Intranet e l'area condivisa sul server, costantemente aggiornate a cura dei soggetti competenti in coerenza con l'evolversi dell'operatività.

Pertanto, dall'associazione dei contenuti del Modello con l'impianto normativo del Fondo, è possibile individuare, per ciascuna delle attività "sensibili", specifici, puntuali e sempre aggiornati protocolli che descrivono fasi di attività, soggetti coinvolti, principi di controllo e di comportamento, regole operative

di processo e che consentono di rendere verificabile e congrua ogni fase di attività.

2.5 I destinatari del Modello

Il Modello e le disposizioni ivi contenute e richiamate devono essere rispettate dagli esponenti del Fondo e dal personale in distacco da Società del Gruppo presso il Fondo stesso e, in particolare, da parte di coloro che si trovino a svolgere le attività sensibili.

La formazione del personale e l'informazione interna sul contenuto del Modello vengono costantemente assicurati con le modalità meglio descritte al successivo Capitolo 6.

Al fine di garantire l'efficace ed effettiva prevenzione dei reati, il Modello è destinato anche ai soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, gli agenti, i fornitori, i partner commerciali, etc.) che, in forza di rapporti contrattuali, prestino la loro collaborazione al Fondo per la realizzazione delle sue attività. Nei confronti dei medesimi il rispetto del Modello è garantito mediante l'apposizione di una clausola contrattuale che impegni il contraente a prendere visione del Modello del Fondo, nonché ad attenersi ai principi dello stesso ed a segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali notizie della commissione di illeciti o della violazione del Modello. Come già specificato in precedenza, alla data di realizzazione e aggiornamento del presente Modello, il Fondo risulta privo di personale alle proprie dirette dipendenze: per lo svolgimento delle attività, il Fondo si avvale del personale in distacco da Società del Gruppo. Ciò premesso, il personale in distacco presso il Fondo risulta comunque destinatario diretto del Modello ex D.Lgs. 231/2001 predisposto dalle relative realtà distaccanti.

2.6 Adozione, efficace attuazione e modificazione del Modello – Ruoli e responsabilità

Adozione del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione del Consiglio di Amministrazione che approva, mediante apposita delibera il Modello.

A questo fine, il Direttore del Fondo sottopone ad approvazione del Consiglio di Amministrazione il Modello predisposto.

Efficace attuazione e modificazione del Modello

È cura del Consiglio di Amministrazione (o di un soggetto da questi formalmente delegato) provvedere all'efficace attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per implementarlo o modificarlo. Per l'individuazione di tali azioni, il Consiglio di Amministrazione si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione delega i singoli soggetti a dare attuazione ai contenuti del Modello ed a curare il costante aggiornamento e implementazione della normativa interna e dei processi operativi, che costituiscono parte integrante del Modello, nel rispetto dei principi di controllo e di

comportamento definiti in relazione ad ogni attività sensibile.

L'efficace e concreta attuazione del Modello è garantita altresì:

- dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dai singoli soggetti nelle aree sensibili;
- dai singoli soggetti coinvolti in relazione alle attività a rischio dagli stessi svolte.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento del Modello, in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie.

Specifici ruoli e responsabilità nella gestione del Modello sono attribuiti a Unità organizzative / soggetti del Fondo ovvero Funzioni di Intesa Sanpaolo e/o Società esterne di seguito indicate.

Internal Audit

L'Internal Audit viene svolto da un apposito *Auditor* del Fondo, che interviene a richiesta del Fondo, e ha il compito di assicurare in generale una costante ed indipendente azione di sorveglianza sul regolare andamento dell'operatività e dei processi al fine di prevenire o rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose, valutando la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e la sua idoneità a garantire l'efficacia e l'efficienza dei processi operativi.

L'*Auditor* del Fondo supporta l'Organismo di Vigilanza nel vigilare sul rispetto e sull'adeguatezza delle regole contenute nel Modello, attivando, a fronte delle eventuali criticità riscontrate nel corso della propria attività, i soggetti di volta in volta competenti per le opportune azioni di mitigazione.

In particolare, l'*Auditor* del Fondo supporta l'Organismo di Vigilanza nel monitorare nel tempo l'efficacia del Modello con riferimento alle regole e principi di comportamento per la prevenzione dei reati sensibili. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza, qualora individui processi ritenuti a maggior grado di rischio in base, sia a considerazioni di natura qualitativa rispetto ai reati presupposti, sia all'esistenza o meno di specifici presidi a mitigazione del relativo rischio, può richiedere all'*Auditor* del Fondo di svolgere approfondimenti.

Funzione Personale (della Banca)

Con riferimento al Decreto, la Funzione Personale di Intesa Sanpaolo, nell'ambito delle proprie attività a livello di Gruppo, come in dettaglio illustrato al Capitolo 5 ed al Capitolo 6:

- programma ed estende piani di formazione e interventi di sensibilizzazione rivolti a tutti i dipendenti in distacco presso il Fondo da Società del Gruppo, sull'importanza di un comportamento conforme alle regole definite, sulla comprensione dei contenuti del Modello;
- presidia, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, il processo di rilevazione e gestione delle violazioni del Modello, e attiva il conseguente processo sanzionatorio e, a sua volta, fornisce tutte le informazioni emerse in relazione ai fatti e/o ai comportamenti rilevanti ai fini del rispetto della normativa del Decreto all'Organismo di Vigilanza, il quale le analizza al fine di prevenire future violazioni, nonché di monitorare l'adeguatezza del Modello.

Direttore del Fondo

Il Direttore del Fondo, nell'ambito degli specifici compiti attribuitigli dallo Statuto e delle deleghe attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione, così come esplicitati nel capitolo 2.1.4 "Il sistema dei poteri e delle deleghe", presidia la coerenza della struttura organizzativa e dei meccanismi di *governance* rispetto agli obiettivi perseguiti con il Modello.

Il Direttore è stato individuato dal Consiglio di Amministrazione come Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e Delegato in materia ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, attività per la quale si avvale del supporto e della consulenza della deputata funzione di Intesa Sanpaolo. Come tale, in relazione alla gestione dei rischi in materia di salute sicurezza nei luoghi di lavoro, il Direttore:

- partecipa alla definizione della struttura del Modello ed all'aggiornamento dello stesso;
- individua e valuta l'insorgenza di fattori di rischio dai quali possano derivare la commissione di illeciti presupposto;
- promuove le modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio del rischio di non conformità.

Unità organizzative del Fondo

Alle Unità organizzative del Fondo è assegnata la responsabilità dell'esecuzione, del buon funzionamento e della efficace applicazione nel tempo dei processi.

Agli specifici fini del Decreto, le Unità organizzative hanno la responsabilità di:

- rivedere - alla luce dei principi di comportamento e di controllo prescritti per la disciplina delle attività sensibili - le prassi ed i processi di propria competenza, al fine di renderli adeguati a prevenire comportamenti illeciti;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o comportamenti anomali.

In particolare, le Unità organizzative del Fondo, per le attività sensibili, devono prestare la massima e costante cura nel verificare l'esistenza e nel porre rimedio ad eventuali carenze di normative o di procedure che potrebbero dar luogo a prevedibili rischi di commissione di "illeciti presupposto" nell'ambito delle attività di propria competenza.

2.7 Attività oggetto di esternalizzazione

Il Modello del Fondo prevede l'esternalizzazione (di seguito anche "*outsourcing*") di attività dell'Ente, o parti di esse, presso la Banca, altre Società del Gruppo e/o outsourcer esterni.

L'affidamento in *outsourcing* delle attività è formalizzato attraverso specifici contratti che consentono al Fondo di:

- assumere ogni decisione nell'esercizio della propria autonomia, conservando le necessarie competenze e responsabilità sulle attività relative ai servizi esternalizzati;
- mantenere conseguentemente i poteri di indirizzo e controllo sulle attività esternalizzate.

In particolare, tali contratti prevedono, in conformità alla normativa vigente in materia di esternalizzazioni, che:

- l'attività esternalizzata, le modalità di esecuzione e il relativo corrispettivo siano definite chiaramente;
- il fornitore svolga adeguatamente l'esecuzione delle attività esternalizzate nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del Fondo;
- il fornitore informi tempestivamente il Fondo di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficiente ed efficace;
- il fornitore garantisca la riservatezza dei dati relativi al Fondo ed agli iscritti;
- il Fondo abbia, tramite apposite strutture, facoltà di controllo degli eventuali SLA (Service Level Agreement) e del rispetto delle clausole contrattuali e accesso all'attività e alla documentazione del fornitore;
- il Fondo possa recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali da pregiudicare, in concreto, l'esercizio del diritto di recesso;
- il Fondo possa risolvere il contratto in caso di violazione da parte dell'*outsourcer* di norme e regolamenti di vigilanza che comportino sanzioni a carico del committente o violazioni di quanto previsto all'interno del Modello;
- il contratto non possa essere oggetto di subcessione senza il consenso del Fondo.

CAPITOLO 3 - L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Composizione e compiti dell'Organismo di Vigilanza

Ai sensi del Decreto, il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne e proporre l'aggiornamento deve essere affidato ad un organismo interno all'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (l'"Organismo di Vigilanza").

Le attribuzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza (di seguito, anche l'"Organismo") sono conferiti ad un organo collegiale, nominato dal Consiglio di Amministrazione e avente caratteristiche di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione necessarie per il corretto ed efficiente svolgimento delle funzioni ad esso assegnate. Dell'avvenuta nomina dell'Organismo è data formale comunicazione a tutto il personale che opera a servizio del Fondo.

L'Organismo di Vigilanza si occupa esclusivamente, ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, della vigilanza sull'attuazione e sull'osservanza del Modello da parte dei soggetti allo stesso sottoposti e formula proposte di sua modifica, per migliorarne l'efficacia di prevenzione dei reati compresi nel catalogo contenuto nel D.Lgs. n. 231/01.

3.2 Autonomia dell'Organismo

L'Organismo di Vigilanza è dotato di poteri di iniziativa e di controllo sulle attività del Fondo, senza disporre di poteri gestionali e/o amministrativi.

Al fine di svolgere, in completa indipendenza, le proprie funzioni, l'Organismo di vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo dell'Organismo stesso.

Affinché i poteri di iniziativa e controllo possano esplicarsi in maniera autonoma nei confronti di tutte le persone sottoposte alle regole contenute nel Modello o da esso richiamate, l'Organismo di Vigilanza può superare il *budget* previsto e approvato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente periodo in casi eccezionali di necessità e urgenza, senza alcuna autorizzazione preventiva. In tali ipotesi, l'Organismo dovrà motivare adeguatamente, nei propri verbali, la spesa e la sussistenza dei requisiti di urgenza e necessità, ottenendone una ratifica dal Consiglio di Amministrazione alla successiva adunanza dello stesso.

Il funzionamento interno dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito Regolamento, approvato dal medesimo, che ne disciplina il funzionamento.

3.3 Costituzione, nomina, durata e compensi dell'Organismo di Vigilanza

3.3.1 Costituzione e nomina

L'Organismo di Vigilanza è costituito da tre membri effettivi, individuati come segue:

- un sindaco del Fondo;

- il Responsabile dell'Unità Controlli operativi, Antifrode e Livelli di servizio TPA del Fondo o in subordine dell'Unità Pianificazione, Contabilità e Bilancio;
- l'*Auditor* del Fondo, in qualità di professionista esterno al Fondo ed in possesso di adeguate competenze specialistiche.

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza individuando i tre membri tra soggetti in possesso dei requisiti specificati al paragrafo 3.4.

È compito dell'Organismo nominare al proprio interno il Presidente il quale ha il compito di convocare e presiedere le adunanze dell'Organismo.

In caso di revoca, di decadenza o di altra causa di cessazione di uno o più componenti, il Consiglio di Amministrazione provvede alla relativa sostituzione nel rispetto del criterio di composizione specialistica e dei requisiti di eleggibilità previsti al paragrafo 3.4.

Ove vengano nominati componenti come sostituti, taluni soggetti restano in carica fino alla scadenza dell'Organismo di Vigilanza stabilita ai sensi del paragrafo 3.3.2.

3.3.2 Durata

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata stabilita dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina; in assenza di una specifica determinazione, l'Organismo di Vigilanza dura in carica per tutto il periodo in cui resta in carica il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. In ogni caso la cessazione dell'Organismo ha effetto dal momento in cui il nuovo Organismo è stato ricostituito. L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o decadenza, la maggioranza dei componenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente a nominare i nuovi membri.

3.3.3 Compensi

Il Consiglio di Amministrazione delibera il compenso spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza per lo svolgimento delle relative funzioni, sotto forma di emolumento fisso in ragione della loro partecipazione alle riunioni.

Ai membri compete altresì il rimborso delle spese vive e documentate sostenute per intervenire alle riunioni.

Per i componenti individuati tra il personale dipendente di Intesa Sanpaolo o di altre società del Gruppo, il compenso spettante, in qualità di componente dell'Organismo di Vigilanza, si intende conglobato nella remunerazione a questi riconosciuta dalla società stessa di appartenenza.

Per i componenti non dipendenti di Intesa Sanpaolo la remunerazione è ricompresa nell'ambito degli incarichi di natura professionale che già svolgono per conto di Intesa Sanpaolo e/o a favore del Fondo.

3.4 Requisiti di eleggibilità

3.4.1 *Requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza*

I membri dell'Organismo di Vigilanza devono essere in possesso di requisiti di professionalità e indipendenza nonché dei seguenti **requisiti di onorabilità**, secondo i quali non possono essere eletti componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali:

- siano stati condannati, con sentenza di condanna divenuta irrevocabile, anche se condizionalmente sospesa e, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei seguenti reati: reati per i quali è applicabile il D.Lgs. 231/2001, reati in materia di crisi d'impresa e di insolvenza², delitti fiscali. È equiparata alla sentenza di condanna quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., salvi gli effetti della declaratoria giudiziale di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p.;
- abbiano rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società o ente nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti attribuiti all'ente e commessi durante la loro carica;
- abbiano subito l'applicazione in via definitiva delle sanzioni amministrative accessorie che determinano la perdita temporanea dei requisiti di idoneità o l'interdizione temporanea allo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari o società con azioni quotate, ai sensi del D. Lgs. 58/1998 (T.U.F.) o del D. Lgs. 385/1993 (T.U.B.).

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, che ricoprono anche il ruolo di membro del Collegio dei Sindaci, devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile.

3.4.2 *Verifica dei requisiti*

L'Organismo di Vigilanza verifica, entro 30 giorni dalla nomina, la sussistenza, in capo ai propri componenti dei requisiti ulteriori a quelli previsti dalla disciplina legale e regolamentare, sulla base di una dichiarazione resa dai singoli componenti, comunicando l'esito di tale verifica al Consiglio di Amministrazione.

3.5 Cause di decadenza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, successivamente alla loro nomina, **decadono da tale carica**, qualora:

- venga meno uno dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti come condizione per l'eleggibilità, ai sensi del precedente paragrafo 3.4.;
- dopo la nomina, si accerti che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di

² Il riferimento è ai reati previsti dal R. D. n. 267/1942 e ai reati previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. 14/2019).

Vigilanza in seno a società o ente nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;

- si accerti che siano stati condannati, con sentenza definitiva (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 C.p.p.), anche se a pena sospesa condizionalmente ai sensi dell'art. 163 c.p. per uno dei seguenti reati: reati per i quali è applicabile il D.Lgs. n. 231/2001; reati in materia di crisi d'impresa e di insolvenza ; delitti fiscali;
- subiscano l'applicazione in via definitiva delle sanzioni amministrative accessorie che determinano la perdita temporanea dei requisiti di idoneità o l'interdizione temporanea allo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari o società con azioni quotate, ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998 o del D. Lgs. N. 385/1993
- sia accertata un'assenza ingiustificata a due o più riunioni consecutive dell'Organismo di Vigilanza, svoltesi a seguito di formale e regolare convocazione.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause di decadenza di cui sopra.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche in tutti gli ulteriori casi in cui venga direttamente a conoscenza del verificarsi di una causa di decadenza, fermi gli eventuali provvedimenti da assumersi ai sensi di legge e di Statuto in relazione al membro che ricopre la carica di sindaco, convoca senza indugio il Consiglio di Amministrazione affinché proceda – nella sua prima riunione successiva all'avvenuta conoscenza – alla dichiarazione di decadenza dell'interessato dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza ed alla sua sostituzione mediante individuazione di altro soggetto.

3.6 Cause di sospensione e revoca

Costituiscono **cause di sospensione** dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- le ipotesi che, ai sensi della vigente normativa di legge e regolamentare, comportano la sospensione dalla carica di Sindaco;
- qualora si accerti, dopo la nomina, che un membro dell'Organismo di Vigilanza ha rivestito il medesimo ruolo in seno a società o enti nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento non definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;
- qualora si accerti, dopo la nomina, che i componenti dell'Organismo di Vigilanza siano stati condannati con sentenza non definitiva, alla quale è equiparata la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., anche se a pena condizionalmente sospesa ai sensi dell'art. 163 c.p., per uno dei seguenti reati per i quali è applicabile il D.Lgs. 231/2001; reati in materia di crisi

d'impresa e di insolvenza; delitti fiscali;

- il rinvio a giudizio per uno dei reati previsti al punto che precede;
- malattia o infortunio o altro giustificato impedimento che si protraggono per oltre tre mesi e impediscono al componente dell'Organismo di Vigilanza di partecipare alle sedute dell'Organismo medesimo.

In tali casi il Consiglio di Amministrazione dispone la sospensione della qualifica di membro dell'Organismo di Vigilanza.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono comunicare tempestivamente al Presidente dell'Organismo di Vigilanza e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause di sospensione di cui sopra.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche in tutti gli ulteriori casi in cui venga direttamente a conoscenza del verificarsi di una delle cause di sospensione dianzi citate, fermi gli eventuali provvedimenti da assumersi ai sensi di legge e di Statuto in relazione al membro che ricopre la carica di sindaco, convoca senza indugio il Consiglio di Amministrazione affinché provveda, nella sua prima riunione successiva, a dichiarare la sospensione del soggetto, nei cui confronti si è verificata una delle cause di cui sopra, dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza.

Fatte salve diverse previsioni di legge e regolamentari, la sospensione non può durare oltre sei mesi, trascorsi i quali il Presidente del Consiglio di Amministrazione iscrive l'eventuale revoca fra le materie da trattare nella prima riunione del Consiglio successiva a tale termine. Il componente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni.

Qualora la sospensione riguardi il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, la presidenza è assunta, per tutta la durata della medesima, dal componente più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, dal componente più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare, con delibera motivata, in ogni tempo uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- qualora accerti che essi si siano resi responsabili di un grave inadempimento nell'assolvimento dei compiti oggetto dell'incarico, previo parere conforme del Collegio Sindacale, ovvero
- con delibera motivata e su proposta del Collegio Sindacale, adottata all'unanimità dei componenti di quest'ultimo, per qualunque altra oggettiva ragione di opportunità per il miglior funzionamento del Modello.

3.7 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, nell'esecuzione della sua attività ordinaria, vigila in generale:

- sull'efficienza, efficacia ed adeguatezza del Modello nel prevenire e contrastare la commissione degli illeciti per i quali è applicabile il D.Lgs. 231/2001, anche di quelli che in futuro dovessero comunque comportare una responsabilità amministrativa della persona giuridica;

- sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei destinatari, rilevando la coerenza e gli eventuali scostamenti dei comportamenti attuati, attraverso l'analisi dei flussi informativi e le segnalazioni alle quali sono tenuti i soggetti del Fondo;
- sull'aggiornamento del Modello, formulando proposte agli Organi del Fondo competenti, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento ovvero laddove si rendano opportune modifiche e/o integrazioni in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso, di significativi mutamenti dell'assetto organizzativo e procedurale del Fondo, nonché delle novità legislative intervenute in materia;
- sull'esistenza ed effettività del sistema di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- sull'attuazione del piano di formazione del personale, di cui al successivo cap. 6;
- sull'adeguatezza delle procedure e dei canali per la segnalazione interna di condotte illecite rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 o di violazioni del Modello e sulla loro idoneità a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni;
- sul rispetto del divieto di porre in essere "atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante" per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione";
- sull'avvio e sullo svolgimento del procedimento di irrogazione di un'eventuale sanzione disciplinare, a seguito dell'accertata violazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza si avvale ordinariamente delle funzioni del Fondo e/o di Intesa Sanpaolo per l'espletamento dei suoi compiti di vigilanza e controllo, ed in primis dell'Auditor del Fondo. Quest'ultimo è dotato di competenze tecniche, idonee a garantire lo svolgimento su base continuativa delle verifiche, delle analisi e degli altri adempimenti necessari, laddove ne ravvisi la necessità, in funzione della specificità degli argomenti trattati.

Per quanto concerne in particolare la materia della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi anche di tutte le risorse³ attivate per la gestione dei relativi aspetti (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Medico Competente, etc.), nonché di quelle ulteriori previste dalle normative di settore ed, in particolare, dal D.Lgs. 81/2008.

L'attività di controllo, eseguita dall'*Auditor* del Fondo, segue appositi protocolli elaborati e costantemente aggiornati in base alle risultanze dell'analisi dei rischi e degli interventi di controllo.

L'analisi dei rischi è il processo continuo di identificazione, classificazione e valutazione preventiva dei rischi (esterni ed interni) e dei controlli interni, da cui discende il piano degli interventi di Audit.

Tale piano, predisposto annualmente, sentito anche l'Organismo di Vigilanza per quanto attiene alle materie di sua competenza, e sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, tiene

³ Si fa riferimento a risorse di Intesa Sanpaolo S.p.A. Infatti, come meglio specificato nel capitolo 7.7 "Area sensibile concernente i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro", il Fondo ha stipulato un contratto di servizio con Intesa Sanpaolo S.p.A. per la prestazione di servizi, nel cui ambito sono previsti anche specifici accordi ("Service Agreement") ai fini del rispetto degli adempimenti previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08).

anche conto delle eventuali osservazioni e indicazioni ricevute a vario titolo da parte degli Organi del Fondo.

Durante gli interventi di controllo viene analizzato nel dettaglio il livello dei controlli presenti nell'operatività e nei processi del Fondo. I punti di debolezza rilevati sono sistematicamente segnalati agli altri soggetti interessati, al fine di rendere più efficienti ed efficaci le regole, le procedure e la struttura organizzativa del Fondo. Per verificare l'effettiva esecuzione delle azioni da intraprendere, viene poi svolta un'attività di *follow-up*. Di tali attività l'*Auditor* del Fondo rendiconta periodicamente il Consiglio di Amministrazione e le relazioni sono trasmesse all'Organismo di Vigilanza.

Ai fini del Decreto, l'Organismo di Vigilanza può richiedere all'*Auditor* del Fondo di inserire nel piano annuale di *audit* verifiche specifiche volte, in particolare per le aree sensibili, a valutare l'adeguatezza dei controlli a prevenire comportamenti illeciti.

L'Organismo di Vigilanza può scambiare informazioni con il Collegio dei Sindaci e la Società di Revisione, se ritenuto necessario o opportuno nell'ambito dell'espletamento delle rispettive competenze e responsabilità.

L'Organismo di Vigilanza, direttamente o per il tramite delle varie funzioni all'uopo designate, ha accesso a tutte le attività svolte dal Fondo nelle aree a rischio e alla relativa documentazione.

3.8 Modalità e periodicità di rapporto agli Organi del Fondo

L'Organismo di Vigilanza in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno, ovvero se richiesto, riferisce al Consiglio di Amministrazione circa il funzionamento del Modello e l'adempimento agli obblighi imposti dal Decreto.

Annualmente, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione una specifica informativa sull'adeguatezza e sull'osservanza del Modello, che ha ad oggetto:

- l'attività svolta;
- le risultanze dell'attività svolta;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

CAPITOLO 4 - FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Flussi informativi da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte del personale, degli Organi Statutari del Fondo, dei soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i fornitori di servizi, etc.) in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità del Fondo ai sensi del Decreto.

Devono essere senza ritardo segnalate le notizie circostanziate, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, concernenti:

- la commissione, o il fondato sospetto che si sia verificato o si possano verificare degli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello e nella normativa interna in esso richiamata;
- l'avvio di procedimenti giudiziari a carico dei destinatari del Modello per reati previsti nel D.Lgs. 231/2001.

Le segnalazioni possono essere effettuate direttamente all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali decisioni di non procedere ad una indagine interna, sarà fornita esclusivamente alle segnalazioni pertinenti (e.g. segnalazioni provenienti da soggetti destinatari del Regolamento).

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni sopra descritte, devono obbligatoriamente ed immediatamente essere trasmesse all'Organismo le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti ai quali è applicabile il D.Lgs. 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano il Fondo o suo personale od Organi Statutari o comunque la responsabilità del Fondo stesso;
- i rapporti predisposti dai soggetti competenti nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di grave criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- i procedimenti disciplinari promossi o, nel caso in cui dette violazioni siano commesse da personale non del Fondo, le iniziative sanzionatorie assunte.

Ciascun soggetto a cui sia attribuito un determinato ruolo in una fase di un processo sensibile, deve segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali propri comportamenti significativamente difforni da quelli descritti nel processo e le motivazioni che hanno reso necessario

od opportuno tale scostamento.

L'Organismo di Vigilanza, in caso di eventi che potrebbero ingenerare gravi responsabilità del Fondo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, informa tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e predisponde specifica relazione che descriva nel dettaglio l'evento stesso, il rischio, il personale coinvolto, i provvedimenti disciplinari in corso e le soluzioni per limitare il ripetersi dell'evento.

4.2 Sistemi interni di segnalazione

Oltre che con la modalità ordinaria prevista dal paragrafo precedente, le segnalazioni relative a:

- la commissione, o il fondato sospetto che si sia verificato o si possano verificare degli illeciti previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello e nella normativa interna in esso richiamata;

possono essere effettuate dai soggetti di cui al par. 2.5 anche direttamente:

- all'Organismo di Vigilanza, agli indirizzi "Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo - Organismo di Vigilanza, P.zza Affari, 3 – 20123 Milano" oppure "odv231@fondosanitariogruppointesasanpaolo.it";
- attraverso gli specifici canali di segnalazione predisposti dal Fondo ai sensi del D.Lgs. 24/2023 e delle disposizioni che regolamentano specifici settori (normativa antiriciclaggio, ecc.) e disciplinati dal "Regolamento in materia di segnalazione delle violazioni (whistleblowing)" a cui si fa rinvio⁴ per quanto riguarda gli aspetti operativi (individuazione dei canali, soggetti che possono effettuare le segnalazioni⁵).

Le segnalazioni così pervenute, trattate con le modalità e i termini previsti dal D.Lgs. 24/2023, dopo un primo esame, vengono inviate ai soggetti competenti - individuati in base alla fattispecie evidenziata - ai fini dell'avvio dei necessari accertamenti e della successiva rendicontazione all'Organismo di Vigilanza⁶.

4.3 Misure di protezione e divieto di ritorsione

Il Fondo garantisce i segnalanti⁷, qualunque sia il canale utilizzato, da qualsiasi forma di ritorsione,

⁴ I riferimenti dei canali interni sono pubblicizzati sia nella intranet aziendale, sia sul sito istituzionale nelle sezioni dedicate.

⁵ In base a quanto previsto D.Lgs 24/2023, le segnalazioni possono essere effettuate da: lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi che svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso il Fondo o il Gruppo ISP, titolari di un rapporto di collaborazione professionale di cui all'articolo 409 c.p.c. (es. rapporto di agenzia) e all'art. 2 D.Lgs. 81/15 (collaborazioni organizzate dal committente), lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi e svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso il Fondo o il Gruppo ISP, liberi professionisti e i consulenti che svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso il Fondo o il Gruppo ISP, volontari e i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti), gli azionisti (persone fisiche), le persone con funzione di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

⁶ Per le segnalazioni indirizzate direttamente all'Organismo di Vigilanza: (i) il primo esame è finalizzato a valutarne la rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/2001 e viene condotto dall'Organismo di Vigilanza con il supporto, ove necessario, delle competenti strutture del Fondo; (ii) la rendicontazione riguarda le sole segnalazioni risultate rilevanti. Per le modalità di gestione e rendicontazione delle segnalazioni pervenute attraverso gli specifici canali predisposti dal Fondo ai sensi del D.Lgs. 24/2023, si rinvia a quanto previsto dal citato "Regolamento in materia di segnalazione delle violazioni (whistleblowing)".

⁷ In base a quanto previsto D.Lgs 24/2023 le tutele sono riconosciute anche ai seguenti soggetti: (i) facilitatori (le persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta

discriminazione o penalizzazione e assicura in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge. Tali misure sono estese anche alle persone collegate (es. parenti del segnalante che hanno rapporti lavorativi con la società e 'facilitatori'⁸).

Il sistema disciplinare previsto dal Decreto, in attuazione del quale sono stabilite le sanzioni indicate nel Capitolo 5 che segue, si applica anche a chi:

- viola gli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante o i divieti di atti discriminatori o ritorsivi;
- effettua con dolo o colpa grave segnalazioni di fatti che risultino infondati.

4.4 Flussi informativi periodici

L'Organismo di Vigilanza esercita le proprie responsabilità di controllo anche mediante l'analisi di sistematici flussi informativi periodici trasmessi sia dai soggetti che svolgono attività di controllo di primo livello (coinvolte nei processi sensibili), sia dall'*Auditor* del Fondo.

Flussi informativi provenienti dalle Unità organizzative del Fondo

Con cadenza annuale, le Unità organizzative, per quanto di propria competenza, mediante un processo di autodiagnosi complessivo sull'attività svolta, attestano il livello di attuazione del Modello con particolare attenzione al rispetto dei principi di controllo e comportamento e delle norme operative.

Attraverso questa formale attività di autovalutazione, le Unità organizzative evidenziano le eventuali criticità nei relativi processi, gli eventuali scostamenti rispetto alle indicazioni dettate dal Modello o più in generale dall'impianto normativo, l'adeguatezza della medesima regolamentazione, con l'evidenziazione delle azioni e delle iniziative adottate o al piano per la soluzione.

Le informazioni sono trasmesse con cadenza annuale all'Organismo di Vigilanza, il quale produrrà una relazione con le risultanze.

La metodologia sull'esecuzione del processo di autodiagnosi è preventivamente sottoposta ad approvazione dell'Organismo di Vigilanza.

Flussi informativi provenienti dall'*Auditor* esterno del Fondo

Il flusso di rendicontazione ordinario dell'*Auditor* del Fondo verso l'Organismo di Vigilanza è incentrato su:

- relazioni annuali predisposte per il Consiglio di Amministrazione, con le quali quest'ultimo è

riservata), (ii) persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, (iii) colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente, (iv) enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa lavora, nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

⁸ Come indicato all'art. 2, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 24/2023, per "facilitatore" si intende una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

informato in merito all'esito delle verifiche svolte, principali risultanze, azioni riparatrici poste in essere, ulteriori interventi di controllo in programma nel trimestre successivo, in linea con il Piano Annuo di Audit. Laddove ne ravvisi la necessità, l'Organismo di Vigilanza richiede all'Auditor del Fondo copia dei report di dettaglio per i punti specifici che ritiene di voler meglio approfondire;

- esito dell'attività svolta in relazione all'adeguatezza ed al funzionamento del Modello, alle variazioni intervenute nei processi e nelle procedure nonché agli interventi correttivi e migliorativi pianificati (inclusi quelli formativi) ed al loro stato di realizzazione;
- eventuali estensioni dell'ambito di responsabilità amministrativa degli Enti (quest'ultima informativa deve in ogni caso essere fornita tempestivamente all'Organismo di Vigilanza).

CAPITOLO 5 - IL SISTEMA SANZIONATORIO

5.1 Principi generali

L'efficacia del Modello è assicurata - oltre che dall'elaborazione di meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare o ridurre significativamente il rischio di commissione degli illeciti penali ed amministrativi per i quali è applicabile il D.Lgs. 231/2001 - dagli strumenti sanzionatori posti a presidio dell'osservanza delle condotte prescritte.

I comportamenti dei soggetti che operano in distacco presso il Fondo e dei soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, gli agenti, i fornitori, i partner commerciali, etc.) non conformi ai principi e alle regole di condotta prescritti nel presente Modello - ivi ricomprendendo il Codice Etico - costituiscono illecito contrattuale.

Alla data di redazione del Modello, il Fondo risulta privo di personale alle sue dirette dipendenze per lo svolgimento delle attività, ma si avvale del personale in distacco da Società del Gruppo. Pertanto, a detto personale si applica il sistema sanzionatorio disciplinato all'interno dei contratti di lavoro relativi alle società di relativa appartenenza.

Il sistema sanzionatorio prevede, inoltre, in carico alla Funzione Personale di Intesa Sanpaolo, la consulenza e assistenza nella gestione delle controversie in materia di diritto del lavoro, previdenziale e sindacale nonché ogni facoltà decisionale.

Su tale presupposto, Intesa Sanpaolo adotterà nei confronti:

- del personale dipendente in distacco presso il Fondo, il sistema sanzionatorio stabilito dal proprio Codice disciplinare e dalle leggi e dalle norme contrattuali di riferimento;
- di tutti i soggetti esterni il sistema sanzionatorio stabilito dalle disposizioni contrattuali e di legge che regolano la materia.

L'attivazione, sulla base delle segnalazioni pervenute dall'*Auditor* o dall'Organismo di Vigilanza, lo svolgimento e la definizione del procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti di Società del Gruppo in distacco presso il Fondo, sono affidati, nell'ambito delle competenze alla stessa attribuite, alla Funzione Personale della Banca.

Gli interventi sanzionatori nei confronti dei soggetti esterni sono affidati alla funzione che gestisce il contratto o presso cui opera il lavoratore autonomo ovvero il fornitore.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni stabilite, saranno applicate, ai sensi della normativa richiamata, tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Quanto precede verrà adottato indipendentemente dall'avvio e/o svolgimento e definizione dell'eventuale azione penale, in quanto i principi e le regole di condotta imposte dal Modello sono

assunte dal Fondo in piena autonomia ed indipendentemente dai possibili reati che eventuali condotte possano determinare e che l'Autorità Giudiziaria ha il compito di accertare.

Pertanto, in applicazione dei suddetti criteri, viene stabilito il seguente sistema sanzionatorio.

La verifica dell'adeguatezza del sistema sanzionatorio, il costante monitoraggio dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti di altre Società del Gruppo che operano in nome e per conto del Fondo, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all'Organismo di Vigilanza, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

Stante il fatto che, come più volte precisato, ai sensi delle previsioni dello Statuto del Fondo, il personale che opera in distacco presso il Fondo è personale dipendente di Società del Gruppo, in applicazione dei suddetti criteri, viene riportato il sistema sanzionatorio adottato dalle Società stesse cui il Fondo fa riferimento. Si tratta, in particolare, del sistema sanzionatorio di cui al CCNL del "Credito".

5.2 Personale non dirigente (aree professionali, quadri direttivi, quadri ed impiegati)

1) il provvedimento del **rimprovero verbale** si applica in caso di:

lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello, correlandosi detto comportamento ad una "*lieve inosservanza delle norme contrattuali, delle regole aziendali o delle direttive o istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori*" ai sensi di quanto già previsto al **punto a)** del Codice disciplinare vigente;

2) il provvedimento del **rimprovero scritto** si applica in caso di:

inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da poter essere considerata ancorché non lieve, comunque, non grave, correlandosi detto comportamento ad una "*inosservanza non grave delle norme contrattuali, delle regole aziendali o delle direttive o istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori*" ai sensi di quanto già previsto al **punto b)** del Codice disciplinare vigente;

3) il provvedimento della **sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 10 giorni** si applica in caso di:

inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato

alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva, correlandosi detto comportamento ad una *“inosservanza - ripetuta o di una certa gravità - delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori”* ai sensi di quanto già previsto al **punto c)** del Codice disciplinare vigente;

4) il provvedimento del **licenziamento per giustificato motivo** si applica in caso di:

adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle aree sensibili, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal presente Modello, anche se sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti per i quali è applicabile il Decreto, correlandosi detto comportamento ad una *“violazione (...) tale da configurare (...) un inadempimento “notevole” degli obblighi relativ”* ai sensi di quanto previsto al **punto d)** del Codice disciplinare vigente;

5) il provvedimento del **licenziamento per giusta causa** si applica in caso di:

adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle aree sensibili, di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del presente Modello, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti per i quali è applicabile il Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria, correlandosi detto comportamento ad una *“mancanza di gravità tale (o per la dolosità del fatto, o per i riflessi penali o pecuniari o per la recidività o per la sua particolare natura) da far venir meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso”* ai sensi di quanto previsto al **punto e)** del Codice disciplinare vigente.

5.3 Personale dirigente

In caso di violazione, da parte di dirigenti, dei principi, delle regole e delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività ricomprese nelle aree sensibili di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili i provvedimenti di seguito indicati, tenuto altresì conto della gravità della/e violazione/i e della eventuale reiterazione. Anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto tra la Banca e il lavoratore con la qualifica di dirigente, sempre in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali si procederà con il **licenziamento con preavviso** e il **licenziamento per giusta causa** che, comunque, andranno applicati nei casi di massima gravità della violazione commessa.

Considerato che detti provvedimenti comportano la risoluzione del rapporto di lavoro, la Banca, in attuazione del principio legale della gradualità della sanzione, si riserva la facoltà, per le infrazioni meno gravi di applicare la misura del **rimprovero scritto** - in caso di semplice inosservanza dei

principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello - ovvero l'altra della **sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 10 giorni** - in caso di inadempimento colposo di una certa rilevanza (anche se dipendente da recidiva) ovvero di condotta colposa inadempiente ai principi e alle regole di comportamento previsti dal presente Modello.

5.4 Soggetti esterni

Ogni comportamento posto in essere da soggetti diversi dal personale in distacco presso il Fondo che, in contrasto con il presente Modello, sia suscettibile di comportare il rischio di commissione di uno degli illeciti per i quali è applicabile il Decreto, determinerà, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di convenzione, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta ovviamente salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali comportamenti derivino danni concreti al Fondo, come nel caso di applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal Decreto.

5.5 Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di soggetti che ricoprono la funzione di componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci del Fondo, l'Organismo di Vigilanza informerà il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Collegio dei Sindaci, affinché provvedano ad adottare le iniziative ritenute opportune in relazione alla fattispecie, nel rispetto della normativa vigente.

CAPITOLO 6 - FORMAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA

6.1 Premessa

Il regime della responsabilità amministrativa previsto dalla normativa di legge e l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte del Fondo formano un sistema che deve trovare nei comportamenti operativi del personale che opera presso il Fondo una coerente ed efficace risposta. Al riguardo è fondamentale un'attività di comunicazione e di formazione finalizzata a favorire la diffusione di quanto stabilito dal Decreto e dal Modello organizzativo adottato nelle sue diverse componenti (gli strumenti organizzativi presupposto del Modello, le finalità del medesimo, la sua struttura e i suoi elementi fondamentali, il sistema dei poteri e delle deleghe, l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza, i flussi informativi verso quest'ultimo, etc.). Ciò affinché la conoscenza della materia e il rispetto delle regole che dalla stessa discendono costituiscano parte integrante della cultura professionale di ciascun collaboratore.

Con questa consapevolezza, le attività di formazione e comunicazione interna - rivolte a tutto il personale - hanno il costante obiettivo, anche in funzione degli specifici ruoli assegnati, di creare una conoscenza diffusa e una cultura aziendale adeguata alle tematiche in questione, mitigando così il rischio della commissione di illeciti.

Fermo restando quanto già più volte precisato nei precedenti capitoli, l'attività di formazione e comunicazione interna viene effettuata dalla Funzione Formazione di Intesa Sanpaolo con le modalità previste e delineate all'interno del Modello ex D.Lgs. 231/2001 della stessa.

Si ricorda che il personale dipendente delle Società del Gruppo, in distacco presso il Fondo, risulta comunque destinatario diretto del Modello ex D.Lgs. 231/2001 predisposto dalla singola Società di appartenenza.

6.2 Comunicazione Interna

I membri degli Organi Collegiali di amministrazione e controllo del Fondo ed il personale in distacco presso il Fondo stesso, ricevono copia, anche informatica o telematica, del presente Modello e del Codice Etico adottati ed eventuali revisioni degli stessi.

La sottoscrizione di un'apposita dichiarazione attesta la consegna del Modello, l'integrale conoscenza del medesimo e l'impegno ad osservare le relative prescrizioni.

Sul sito web del Fondo e/o in apposita cartella di rete sono pubblicate e rese disponibili per la consultazione, oltre alle varie comunicazioni, anche il Modello di organizzazione, gestione e controllo del Fondo e la normativa collegata.

I documenti pubblicati sono costantemente aggiornati in relazione alle modifiche che via via intervengono nell'ambito della normativa di legge e del Modello.

6.3 Formazione

Le iniziative formative - erogate per il tramite delle competenti funzioni di Intesa Sanpaolo S.p.A. -

sono rivolte a tutto il personale e hanno l'obiettivo, anche in funzione delle specifiche attività svolte, di illustrare i contenuti del Modello del Fondo e, in particolare, di sostenere adeguatamente coloro che sono coinvolti nelle attività "sensibili".

Per garantirne l'efficacia esse sono erogate tenendo conto delle molteplici variabili presenti nel contesto di riferimento; in particolare:

- i target (i destinatari degli interventi, il loro livello e ruolo organizzativo);
- i contenuti (gli argomenti attinenti al ruolo delle persone);
- gli strumenti di erogazione (formazione live digitali);
- i tempi di erogazione e di realizzazione (la preparazione e la durata degli interventi);
- l'impegno richiesto al target (i tempi di fruizione);
- le azioni necessarie per il corretto sostegno dell'intervento (promozione, supporto dei Capi).

Le attività prevedono:

- una formazione digitale destinata a tutto il personale;
- specifiche iniziative formative per i soggetti che svolgono attività in cui maggiore è il rischio di comportamenti illeciti;
- altri strumenti formativi di approfondimento da impiegare attraverso la piattaforma della formazione.

La piattaforma consente a ciascun partecipante di consultare i contenuti formativi di base sul Decreto 231/01, oltre ad eventuali aggiornamenti legislativi, e verificare il proprio livello di apprendimento attraverso un test finale.

La formazione specifica interviene, laddove necessario, a completamento della fruizione dei contenuti digitali destinati a tutto il personale e ha l'obiettivo di diffondere la conoscenza dei reati, delle fattispecie configurabili, dei presidi specifici relativi alle aree di competenza degli operatori, e di richiamare alla corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. La metodologia didattica è fortemente interattiva e si avvale di case studies.

I contenuti formativi digitali sono convenientemente aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa esterna e del Modello. Se intervengono modifiche rilevanti (ad es. estensione della responsabilità amministrativa dell'ente a nuove tipologie di reati), si procede ad una coerente integrazione dei contenuti medesimi, assicurandone altresì la fruizione.

La fruizione delle varie iniziative di formazione è obbligatoria per tutto il personale cui le iniziative stesse sono dirette ed è monitorata a cura della competente Funzione Personale, della fruizione delle iniziative di formazione "a distanza" da parte del personale del Fondo.

La Funzione Formazione di Intesa Sanpaolo ha cura di raccogliere i dati relativi alla partecipazione ai vari programmi e di archivarli, rendendoli disponibili alle strutture interessate.

L'Organismo di Vigilanza verifica lo stato di attuazione delle attività formative ed ha facoltà di

chiedere controlli periodici sul livello di conoscenza, da parte del personale, del Decreto, del Modello e delle sue implicazioni operative.

CAPITOLO 7 - GLI ILLECITI PRESUPPOSTO - AREE, ATTIVITÀ E RELATIVI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

7.1 Individuazione delle aree sensibili

L'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 prevede che il Modello debba "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

Sono state pertanto analizzate le fattispecie di illeciti presupposto per le quali si applica il Decreto; con riferimento a ciascuna categoria dei medesimi sono state identificate le aree nell'ambito delle quali sussiste il rischio di commissione dei reati.

Per ciascuna di tali aree si sono quindi individuate le singole attività sensibili e qualificati i principi di controllo e di comportamento cui devono attenersi tutti coloro che vi operano.

In considerazione di tutto quanto sopra e di quanto disposto dallo Statuto del Fondo, si rileva che nel prosieguo del presente documento sarà utilizzato indifferentemente il termine "soggetto/i" per indicare indistintamente il personale che opera in distacco presso il Fondo ovvero – con riguardo alle attività svolte in outsourcing dalle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di eventuali ulteriori soggetti terzi – quello di queste ultime.

Sulla base delle disposizioni di legge attualmente in vigore le aree sensibili identificate dal Modello riguardano in via generale:

- Area Sensibile concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione e il reato di corruzione tra privati;
- Area Sensibile concernente i reati societari;
- Area sensibile concernente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati di criminalità organizzata, i reati transnazionali e i reati contro la persona;
- Area sensibile concernente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio;
- Area Sensibile concernente i reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato;
- Area Sensibile concernente i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- Area Sensibile concernente i reati informatici e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- Area sensibile concernente i reati contro l'industria e il commercio e i reati in materia di violazione del diritto d'autore e doganali;
- Area Sensibile concernente i reati ambientali;
- Area sensibile concernente i reati tributari.

7.2 Area sensibile concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione e il reato di corruzione tra privati

7.2.1 Fattispecie di reato

Premessa

Gli artt. 24 e 25 del Decreto contemplano una serie di reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal codice penale accomunati dall'identità del bene giuridico da essi tutelato, individuabile nell'imparzialità e nel buon andamento della Pubblica Amministrazione.

La costante attenzione del legislatore al contrasto della corruzione ha portato a ripetuti interventi in detta materia e nel corso del tempo sono state inasprite le pene e introdotti o, modificati alcuni reati, tra i quali il reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità", la cui condotta in precedenza era ricompresa nel reato di "Concussione" e il reato di "Traffico di influenze illecite".

È stato anche previsto il reato societario di "Corruzione tra privati", che, benché sia inquadrato nel novero dei "Reati societari", di cui all'articolo 25-ter, risulta assimilabile, per modalità di compimento e per principi di controllo e comportamento che impattano sul medesimo, ai reati di "Corruzione" di cui all'art. 25 del D.Lgs. 231/2001. Pertanto, con la presente Area Sensibile si intende presidiare anche il rischio di commissione del reato di "Corruzione tra Privati". Sono stati altresì aggiunti ulteriori reati posti a tutela delle pubbliche finanze, italiane e dell'Unione Europea, tra cui reati di "Peculato" e di "Abuso d'ufficio".

Ai fini del presente Modello per soggetti privati si intendono i soggetti apicali, e/o le persone loro subordinate di società controparti o in relazione con il Fondo.

Con riferimento alla Pubblica Amministrazione, agli effetti della legge penale si considera Ente della Pubblica Amministrazione qualsiasi persona giuridica che persegua e/o realizzi e gestisca interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e manifestantesi mediante atti autoritativi.

A titolo meramente esemplificativo ed avendo riguardo all'operatività del Fondo si possono individuare quali soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione: i) lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni; ii) i Ministeri, i Dipartimenti, le Commissioni; iii) gli Enti Pubblici non economici; iv) gli Enti previdenziali e assistenziali, v) le Agenzie Fiscali.

Tra le fattispecie penali qui considerate, il reato di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità, nonché i reati di corruzione, nelle loro varie tipologie, e i reati di peculato e di abuso d'ufficio presuppongono il coinvolgimento necessario di un pubblico agente, vale a dire di una persona fisica che assuma, ai fini della legge penale, la qualifica di "pubblico ufficiale" e/o di "incaricato di pubblico servizio", nell'accezione rispettivamente attribuita dagli artt. 357 e 358 c.p..

In sintesi, può dirsi che la distinzione tra le due figure è in molti casi controversa e labile e che la stessa è definita dalle predette norme secondo criteri basati sulla funzione oggettivamente svolta

dai soggetti in questione.

La qualifica di pubblico ufficiale è attribuita a coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. L'esercizio di una pubblica funzione amministrativa solitamente è riconosciuto sussistere in capo a coloro che formano o concorrono a formare la volontà dell'Ente pubblico o comunque lo rappresentano di fronte ai terzi, nonché a coloro che sono muniti di poteri autoritativi o certificativi⁹.

A titolo meramente esemplificativo si possono menzionare i seguenti soggetti, nei quali la giurisprudenza ha individuato la qualifica di pubblico ufficiale: ufficiale giudiziario, consulente tecnico del giudice, curatore fallimentare, esattore o dirigente di aziende municipalizzate anche se in forma di S.p.A., assistente universitario, portalettere, funzionario degli uffici periferici dell'Automobil Club d'Italia, consigliere comunale, geometra tecnico comunale, insegnanti delle scuole pubbliche, ufficiale sanitario, notaio, dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, medico convenzionato con l'Azienda Sanitaria Locale, tabaccaio che riscuote le tasse automobilistiche.

La qualifica di incaricato di pubblico servizio si determina per via di esclusione, spettando a coloro che svolgono quelle attività di interesse pubblico, non consistenti in semplici mansioni d'ordine o meramente materiali, disciplinate nelle stesse forme della pubblica funzione, ma alle quali non sono ricollegati i poteri tipici del pubblico ufficiale.

A titolo esemplificativo si elencano i seguenti soggetti nei quali la giurisprudenza ha individuato la qualifica di incaricato di pubblico servizio: esattori dell'Enel, lettori dei contatori di gas, energia elettrica, dipendente postale addetto allo smistamento della corrispondenza, dipendenti del Poligrafico dello Stato, guardie giurate che conducono furgoni portavalori.

Va considerato che la legge non richiede necessariamente, ai fini del riconoscimento in capo ad un determinato soggetto delle qualifiche pubbliche predette, la sussistenza di un rapporto di impiego con un Ente pubblico: la pubblica funzione o il pubblico servizio possono essere esercitati, in casi particolari, anche da un privato.

Deve porsi particolare attenzione al fatto che, ai sensi dell'art. 322-bis c.p., la condotta del soggetto privato – sia esso corruttore, istigatore o indotto a dare o promettere utilità – è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito della Pubblica Amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, o degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, Assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

Per quanto riguarda la descrizione delle fattispecie delittuose previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto,

⁹ Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che si trovano su un piano non paritetico rispetto all'autorità (cfr. Cass., Sez. Un. 11/07/1992, n.181). I poteri certificativi comprendono tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.

si veda l'Allegato 1 al presente documento.

7.2.2 Attività sensibili

Le attività sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono le seguenti:

- Gestione delle attività inerenti l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione;
- Stipula delle convenzioni sanitarie con Enti ospedalieri del Servizio Sanitario Nazionale o Enti aventi natura privatistica;
- Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;
- Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali.

Tra le attività sensibili sopramenzionate, le seguenti:

- Stipula delle convenzioni sanitarie con Enti ospedalieri del Servizio Sanitario Nazionale o Enti aventi natura privatistica;
- Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;
- Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali;

potrebbero essere altresì esposte alla commissione potenziale dei reati di "corruzione tra privati" e "istigazione alla corruzione tra privati".

Si riportano qui di seguito, i protocolli che dettano i principi di controllo ed i principi di comportamento applicabili alle sopraelencate attività sensibili e che si completano con la normativa interna (ove presente) che regola le attività medesime.

Per quanto concerne i reati di "corruzione tra privati" e "di istigazione alla corruzione tra privati", trattandosi di fattispecie a potenziale impatto trasversale anche su altre attività del Fondo, si rimanda altresì alle attività sensibili già oggetto dei seguenti protocolli predisposti nell'ambito della "Area sensibile concernente i reati societari" (paragrafo 7.3):

- Gestione dei rapporti con il Collegio dei Sindaci e con la Società di Revisione;
- Gestione dell'informativa periodica

in quanto contenenti principi che esplicano la loro efficacia preventiva anche in relazione ai reati suddetti.

7.2.2.1 Gestione delle attività inerenti all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle attività inerenti l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gestione dei rapporti con l'Anagrafe Fondi Sanitari, ente istituito dal Ministero del Lavoro e della Salute, cui tutti i Fondi Sanitari Integrativi sono obbligati ad iscriversi;
- gestione dei rapporti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le Agenzie Fiscali e con gli Enti pubblici locali per l'esecuzione di adempimenti in materia di imposte.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, le predette attività potrebbero presentare potenzialmente occasioni per la commissione dei reati di "Corruzione contro la Pubblica Amministrazione", nelle loro varie tipologie¹⁰, "Induzione indebita a dare o promettere utilità", "Traffico di influenze illecite" e "Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico".

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate sia presso Società del Gruppo Intesa Sanpaolo, sia presso outsourcer esterni, sulla scorta delle relative convenzioni/contratti con gli stessi.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte del Fondo, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione del Processo

Il processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di richieste di autorizzazioni o esecuzione di adempimenti si articola di solito nelle seguenti fasi:

- predisposizione della documentazione;
- invio della documentazione richiesta e archiviazione della pratica;
- gestione dei rapporti con gli Enti pubblici;
- assistenza in occasione di sopralluoghi ed accertamenti da parte degli Enti;
- gestione dei rapporti con gli Enti pubblici per l'esecuzione degli adempimenti.

Le modalità operative di base per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura dei soggetti competenti, che costituisce parte integrante del presente protocollo.

Principi di controllo

¹⁰ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322 bis c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito della pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare:
 - o tutti i soggetti che intervengono nella gestione delle attività inerenti l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione sono individuati e, ove richiesto, autorizzati da parte del Direttore o da suo delegato; nel caso in cui i rapporti con gli Enti pubblici vengano intrattenuti da soggetti terzi, questi ultimi sono individuati con lettera di incarico/nomina ovvero nelle clausole contrattuali;
 - o la gestione dei rapporti con i Funzionari pubblici in caso di accertamenti/sopralluoghi, effettuati anche allo scopo di verificare l'ottemperanza alle disposizioni di legge che regolamentano l'operatività delle aree coinvolte, è attribuita al Direttore o a suo delegato ovvero ai soggetti da questi appositamente individuati.
- Segregazione dei compiti tra i soggetti operativamente coinvolti nel processo di gestione delle attività inerenti all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, i soggetti deputati al controllo di secondo livello e il Direttore o suo delegato, cui spetta l'autorizzazione finale, al fine di garantire, per tutte le fasi del processo un meccanismo di maker e checker.
- Attività di controllo: le attività devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni forniti in esecuzione degli adempimenti, prevedendo, ove opportuno, specifici controlli sia di primo sia di secondo livello. In particolare, laddove l'adempimento preveda l'elaborazione di dati ai fini della predisposizione dei documenti richiesti dall'Ente pubblico, è effettuato un controllo sulla correttezza delle elaborazioni da parte di soggetti diversi da quelli deputati alla esecuzione delle attività.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - o copia della documentazione consegnata all'Ente pubblico per la richiesta di autorizzazione o per l'esecuzione di adempimenti è conservata dai soggetti competenti;
 - o il Direttore o suo delegato, ovvero il soggetto all'uopo incaricato, ha l'obbligo di firmare per accettazione il verbale redatto dai Funzionari pubblici in occasione degli accertamenti/sopralluoghi condotti presso il Fondo, di inviarne una copia all'Organismo di Vigilanza e di mantenerne copia nei propri uffici, unitamente ai relativi allegati;
 - o al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, i soggetti di volta in volta interessati sono responsabili dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività relative alla richiesta di autorizzazioni alla Pubblica Amministrazione.

Principi di comportamento

I soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di esecuzione di adempimenti, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le previsioni del Codice Etico.

In particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno del Fondo devono essere appositamente incaricati;
- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione/induzione indebita da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarlo all'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi (professionisti, provider, etc.) nell'espletamento delle attività inerenti all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta a delibera del Consiglio di Amministrazione; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- ritardare senza giusto motivo o omettere l'esibizione di documenti/la comunicazione di dati richiesti;
- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore;
- chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione - anche a mezzo di intermediari - a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente il riscontro da parte della Pubblica Amministrazione;
- promettere o versare/offrire - anche a mezzo di intermediari - somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi del Fondo o dalla prassi del contesto in cui si opera (ad esempio festività, usi e costumi locali, di mercato o commerciali), che non siano direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia, e accordare vantaggi di qualsiasi natura - direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a rappresentanti della Pubblica Amministrazione a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi del Fondo;
- affidare incarichi a eventuali consulenti esterni eludendo criteri documentabili e obiettivi quali

professionalità e competenza, incentrati su competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza.

I soggetti interessati sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.

7.2.2.2 Stipula delle convenzioni sanitarie con Enti ospedalieri del Servizio Sanitario Nazionale o Enti aventi natura privatistica

Il presente protocollo si applica ai soggetti coinvolti nella stipula delle convenzioni sanitarie con strutture sanitarie appartenenti e riconducibili alla definizione di "Pubblica Amministrazione", nonché con strutture sanitarie private, individuate per l'erogazione delle prestazioni a favore degli iscritti al Fondo.

Il Fondo attualmente si avvale di convenzioni sanitarie direttamente stipulate dallo stesso.

Le convenzioni sanitarie sono stipulate dal Fondo con soggetti pubblici o privati ("Centri Sanitari") per l'erogazione delle prestazioni agli iscritti.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare potenzialmente occasioni per la commissione dei reati di "Corruzione contro la Pubblica Amministrazione", nelle loro varie tipologie, "Induzione indebita a dare o promettere utilità", Traffico di influenze illecite" e "Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico". Sussiste altresì il rischio della commissione del reato di "Corruzione tra privati" e "Istigazione alla corruzione tra privati".

Con riferimento ai potenziali rischio-reato di "corruzione", questi sono da intendersi come rischio potenziale che un soggetto del Fondo offra denaro o altro beneficio ad un esponente della struttura oggetto di convenzione al fine di ottenere la sottoscrizione di convenzioni sanitarie a condizioni di particolare favore per il Fondo ed i suoi iscritti.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate sia presso Società del gruppo Intesa Sanpaolo, sia presso *outsourcer* esterni, sulla scorta delle relative convenzioni/contratti con gli stessi.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte del Fondo, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione del processo

Il processo di stipula di convenzioni sanitarie (sia con strutture private che con strutture pubbliche) ricomprende principalmente le seguenti attività:

- selezione della struttura, ove necessario, anche con il supporto del Consulente Sanitario ed Odontoiatrico del Fondo;

- stipula della convenzione sanitaria e sottoscrizione della stessa da parte:
 - o del Presidente e Legale Rappresentante del Fondo;
 - o del Centro Sanitario/Odontoiatrico/medico specialistico interessato;
 - o eventuale rinnovo delle convenzioni sanitarie in scadenza e/o aggiornamento del relativo tariffario.

Le modalità operative di base per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito delle procedure interne, sviluppate ed aggiornate a cura dei soggetti competenti, che costituiscono parte integrante del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe:
 - o della stipula di nuove convenzioni sanitarie;
 - o dell'eventuale rinnovo di convenzioni sanitarie in scadenza e/o del relativo aggiornamento tariffario;
 - o per quanto concerne le convenzioni sanitarie stipulate direttamente dal Fondo con le relative controparti, il Direttore del Fondo, supportato dalle Unità organizzative competenti, nonché, ove necessario, dal Consulente Sanitario ed Odontoiatrico, coordina l'attività di selezione delle strutture da convenzionare;
 - o per quanto concerne, invece, le convenzioni stipulate dall'outsourcer, quest'ultimo è tenuto a rispettare le previsioni di cui alla clausola contrattuale c.d. "clausola 231" presente all'interno del proprio contratto.
- Attività di controllo. In particolare:
 - o nel caso di convenzioni sanitarie stipulate direttamente dal Fondo, il Direttore, supportato dalle competenti Unità organizzative del Fondo, nonché, ove necessario, dal Consulente Sanitario ed Odontoiatrico del Fondo, effettua un'analisi di adeguatezza della tariffa economica e di taluni aspetti qualitativi, qualora risulti necessario anche tramite incontri con il Management della struttura stessa;
 - o relativamente alla gestione delle convenzioni sanitarie da parte dell'outsourcer, il Fondo, tramite le competenti Unità organizzative, effettua un'attività di controllo circa la corretta applicazione delle condizioni tariffarie previste dalle suddette convenzioni. I controlli effettuati dal Fondo sono dettagliati all'interno dell'apposito Manuale dei Controlli.
- Tracciabilità: i soggetti interessati archiviano la documentazione di competenza prodotta, nonché la documentazione ricevuta dalle Unità organizzative ed utilizzata per supportare le decisioni in merito alla stipula/rinnovo delle convenzioni sanitarie stesse.

Principi di comportamento

I soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'attività di stipula/rinnovo di convenzioni sanitarie, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le previsioni del Codice Etico.

I soggetti interessati sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

Con particolare riferimento alle convenzioni sanitarie stipulate dal Fondo, è fatto obbligo a tutti i soggetti coinvolti di:

- effettuare verifiche, nel rispetto dei criteri di diligenza e professionalità, ove necessario anche con il supporto del Consulente Sanitario ed Odontoiatrico del Fondo, circa le Strutture sanitarie con le quali stipulare/rinnovare una convenzione sanitaria per prevenire l'assunzione di eventuali rischi reputazionali da parte del Fondo stesso;
- portare all'attenzione dei competenti Organi del Fondo, in particolare del Consiglio di Amministrazione, eventuali anomalie riscontrate nell'ambito delle proprie verifiche.

È altresì fatto divieto di:

- promettere o versare/offrire somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi del Fondo o dalla prassi del contesto in cui si opera (ad esempio festività, usi e costumi locali, di mercato o commerciali), che non sia direttamente ascrivibile a normali relazioni di cortesia, e accordare vantaggi di qualsiasi natura - direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a soggetti appartenenti alla struttura oggetto di valutazione al fine di un eventuale convenzionamento;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti in errore;
- chiedere o indurre esponenti degli Enti a trattamenti di favore.

I soggetti interessati sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di comportamento descritti nel presente protocollo.

I soggetti interessati sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.

7.2.2.3 Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi

Il presente protocollo si applica a tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali (amministrativo, civile, penale, fiscale, giuslavoristico e previdenziale) del Fondo e degli accordi transattivi con Enti pubblici o con soggetti privati.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare potenzialmente occasioni per

la commissione dei reati di “Corruzione contro la pubblica amministrazione” nelle sue varie tipologie¹¹, “Corruzione in atti giudiziari”, “Induzione indebita a dare o promettere utilità”, “Traffico di influenze illecite”, nonché del reato di “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”¹².

Sussiste altresì il rischio della commissione del reato di “Corruzione tra privati” e di “Istigazione alla corruzione tra privati”.

Il processo di gestione del contenzioso e degli accordi transattivi è di competenza delle apposite strutture di Intesa Sanpaolo, per quanto concerne la gestione del contenzioso giuslavoristico, mentre può essere gestito direttamente dal Fondo in tutti gli altri casi, previa condivisione con Intesa Sanpaolo. In questi casi il Fondo, per il tramite del Direttore, identifica i professionisti e/o soggetti terzi competenti a supportare lo stesso in relazione alla specificità delle singole vertenze, approvando in seno al proprio Consiglio di Amministrazione la nomina di tali professionisti, previa condivisione con la Banca.

Si rileva come i principi di comportamento definiti nell’ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate sia presso Società del gruppo Intesa Sanpaolo, sia presso outsourcer esterni, sulla scorta delle relative convenzioni/contratti stipulati con gli stessi. Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte del Fondo, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell’esecuzione delle attività in oggetto.

Principi di comportamento

I soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione dei contenziosi, ivi inclusi quelli con la Pubblica Amministrazione, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l’eventuale normativa interna esistenti in materia, nonché le previsioni del Codice Etico. In particolare:

- il personale che opera per il Fondo non può dar seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione

¹¹ Si ricorda che, ai sensi dell’art. 322 bis c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all’induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell’ambito della pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell’ambito delle Istituzioni o degli organi dell’UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l’UE, o, infine, nell’ambito degli altri Stati membri dell’UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

¹² Il reato di “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”, punito dall’art. 377-bis c.p., è commesso da chi, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci coloro che siano chiamati a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria, utilizzabili in un procedimento penale, ed abbiano la facoltà di non rispondere.

Tale reato, costituisce reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi dell’art. 25-novies del Decreto. Inoltre, ai sensi dell’art. 10 della L. n. 146/2006 può dar luogo alla medesima responsabilità anche se commesso in forma transnazionale. Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza;

- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione del contenzioso, i contratti/lettere di incarico con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- in ogni caso non è consentito riconoscere compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e/o nel valore della controversia rapportato alle tariffe professionali applicabili;
- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione/induzione indebita da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarlo al proprio Responsabile, nonché all'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è vietato, al fine di favorire indebitamente interessi del Fondo, ed anche a mezzo di professionisti esterni o soggetti terzi:

- in sede di contatti formali o informali, o nel corso di tutte le fasi del procedimento:
 - o avanzare indebite richieste o esercitare pressioni su Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio);
 - o indurre chiunque al superamento di vincoli o criticità ai fini della tutela degli interessi del Fondo;
 - o indurre con violenza o minaccia o, alternativamente, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale;
 - o influenzare indebitamente le decisioni dell'Organo giudicante o le posizioni della Pubblica Amministrazione quando questa sia controparte del contenzioso/arbitrato;
 - o promettere o versare/offrire somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi del Fondo o dalla prassi del contesto in cui si opera (ad esempio festività, usi e costumi locali, di mercato o commerciali), che non siano direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia, e accordare vantaggi di qualsiasi natura - direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a rappresentanti della Pubblica Amministrazione ovvero a esponenti apicali o a persone a loro subordinate appartenenti a società private, con la finalità di promuovere o favorire interessi del Fondo.

I soggetti interessati sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di comportamento descritti nel presente protocollo.

7.2.2.4 Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza e riguarda qualsiasi tipologia di attività posta in essere in occasione di adempimenti, comunicazioni e richieste.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare potenzialmente occasioni per la commissione dei reati di “Corruzione contro la Pubblica Amministrazione”, nelle loro varie tipologie¹³, “Induzione indebita a dare o promettere utilità”, “Traffico di influenze illecite” e “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza” (art. 2638 del codice civile).

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell’ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate presso Società del Gruppo Intesa Sanpaolo, sia presso eventuali *outsourcer* esterni, sulla scorta delle relative convenzioni/contratti con gli stessi.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte del Fondo, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nella gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Ministero della Salute - Anagrafe dei Fondi Sanitari;
- Autorità Garante per la Privacy.

Descrizione del Processo

Le attività inerenti alla gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- elaborazione/trasmissione delle comunicazioni occasionali o periodiche alle Autorità di Vigilanza;
- riscontri ed adempimenti connessi a richieste/istanze delle Autorità di Vigilanza.

Le modalità operative di base per la gestione dei processi in questione sono disciplinate nell’ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura dei soggetti competenti, che costituisce parte integrante del presente protocollo.

¹³ Si ricorda che, ai sensi dell’art. 322 bis c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all’induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell’ambito della pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell’ambito delle Istituzioni o degli organi dell’UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l’UE, o, infine, nell’ambito degli altri Stati membri dell’UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi in questione si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare, i rapporti con le Autorità di Vigilanza sono intrattenuti dai soggetti appositamente incaricati.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza. In particolare:
 - o tutta la corrispondenza inerente a rilievi o eccezioni relative alla sfera dell'operatività interna indirizzata alle Autorità di Vigilanza è preventivamente condivisa con la funzione competente della Banca.
- Attività di controllo:
 - o controlli di completezza, correttezza ed accuratezza delle informazioni trasmesse alle Autorità di Vigilanza da parte dei soggetti interessati per le attività di competenza;
 - o controlli di carattere giuridico sulla conformità alla normativa di riferimento della segnalazione/comunicazione richiesta.
- Tracciabilità del processo:
 - o è fatto obbligo a tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nella predisposizione e trasmissione di comunicazioni ed adempimenti alle Autorità di Vigilanza, di archiviare e conservare la documentazione di competenza prodotta nell'ambito della gestione dei rapporti con le Autorità.

Principi di comportamento

I soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nel processo di gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le previsioni del Codice Etico.

In particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno del Fondo devono essere appositamente incaricati;
- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione/induzione indebita da parte di un soggetto dell'Autorità di Vigilanza di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarlo all'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1;
- devono essere puntualmente trasmesse le segnalazioni periodiche alle Autorità di Vigilanza e tempestivamente riscontrate le richieste/istanze pervenute dalle stesse Autorità.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs.

231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre le Autorità di Vigilanza in errore;
- chiedere o indurre - anche a mezzo di intermediari - i rappresentanti dell'Autorità di Vigilanza a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine ostacolare l'esercizio delle funzioni di Vigilanza;
- promettere o versare/offrire - anche a mezzo di intermediari - somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi interne o dalla prassi del contesto in cui si opera (ad esempio festività, usi e costumi locali, di mercato o commerciali), che non siano direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia, e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura - direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a rappresentanti dell'Autorità di Vigilanza a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi del Fondo.

I soggetti interessati sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.2.2.5 Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali

Il presente protocollo si applica a tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi. Tra i beni vanno considerate anche le opere dell'ingegno di carattere creativo¹⁴, mentre tra le prestazioni vanno ricomprese anche quelle a contenuto intellettuale di qualsiasi natura (es.: medica, legale, fiscale, tecnica, giuslavoristica, amministrativa, organizzativa, etc.), ivi incluso il conferimento di incarichi professionali ovvero di consulenze.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, i processi in questione potrebbero costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere i reati di "Corruzione contro la Pubblica Amministrazione", nelle loro varie tipologie¹⁵, "Induzione indebita a dare o promettere utilità" e "Traffico di influenze illecite". Sussiste altresì il rischio della commissione del reato di "Corruzione tra privati" e di "Istigazione alla corruzione tra privati".

¹⁴ Ai sensi dell'art. 2575 del codice civile, le opere dell'ingegno di carattere creativo tutelate dal diritto d'autore sono quelle che appartengono alle scienze, alla letteratura (anche scientifica o didattica), alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione. Sono altresì considerate e protette come opere letterarie i programmi per elaboratore nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore (art. 1, L. 22 aprile 1941, n. 633).

¹⁵ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322 bis c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito della pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali..

Una gestione non trasparente del processo di gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi, infatti, potrebbe consentire la commissione di tali reati, ad esempio attraverso la creazione di fondi “neri” a seguito del pagamento di prezzi superiori all’effettivo valore del bene/servizio ottenuto.

Si intende inoltre prevenire il rischio di acquisire beni o servizi di provenienza illecita, e in particolare il coinvolgimento in altri reati al cui rischio potrebbe essere esposta l’attività della controparte (reati contro l’industria e il commercio, reati di ricettazione o riciclaggio e reati in materia di violazione del diritto d’autore, reati di impiego di clandestini e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, etc.).

Nell’ambito delle attività condotte dal Fondo, si evidenzia che lo stesso, per il tramite di una propria struttura interna, monitora gli SLA del contratto di service e verifica la qualità del servizio reso dal TPA agli iscritti.

Si rileva come i principi di comportamento definiti nell’ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate sia presso Società del Gruppo Intesa Sanpaolo, sia presso *outsourcer* esterni, sulla scorta delle relative convenzioni/contratti con gli stessi.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte del Fondo, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell’esecuzione delle attività in oggetto.

Principi di comportamento

I soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nel processo di gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l’eventuale normativa interna esistenti in materia, nonché le previsioni del Codice Etico. In particolare:

- la documentazione contrattuale che regola il conferimento di incarichi di fornitura/incarichi professionali deve contenere un’apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- in nessun caso è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione/induzione indebita da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarlo all’Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere, collaborare, dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano risultare strumentali alla commissione di fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- assegnare incarichi di fornitura ed incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del bene o servizio fornito;
- procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto;
- procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- procedere all'autorizzazione del pagamento di parcelle in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto;
- effettuare pagamenti in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi;
- promettere o versare/offrire - anche a mezzo di intermediari - somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi del Fondo o dalla prassi del contesto in cui si opera (ad esempio festività, usi e costumi locali, di mercato o commerciali), che non siano direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia, e accordare vantaggi di qualsiasi natura - direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a rappresentanti della Pubblica Amministrazione ovvero a esponenti apicali o a persone a loro subordinate appartenenti a società private, con la finalità di promuovere o favorire interessi del Fondo.

I soggetti interessati sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.3 Area sensibile concernente i reati societari

7.3.1 Fattispecie di reato

Premessa

L'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 contempla la maggior parte dei reati societari previsti dal Titolo XI del codice civile, che sono qualificabili come reati generali in quanto non specificamente riferibili all'esercizio dell'attività del Fondo¹⁶.

I reati societari considerati hanno ad oggetto differenti ambiti, tra i quali assumono particolare rilevanza la formazione del bilancio, le comunicazioni esterne, talune operazioni sul capitale,

¹⁶ L'art. 25-ter è stato modificato da:

- L. n. 190/12, che ha aggiunto il riferimento al nuovo reato di "Corruzione tra privati", di cui all'art. 2635, comma 3, del codice civile, con decorrenza dal 28 novembre 2012;
- L. n. 69/15, che ha eliminato per i reati societari i riferimenti a condizioni di responsabilità degli enti in parte diverse da quelle ordinarie e ha riformato i reati di false comunicazioni sociali, con decorrenza dal 14 giugno 2015.

l'impedito controllo e l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, fattispecie accomunate dalla finalità di tutelare la trasparenza dei documenti contabili e della gestione delle attività dell'Ente e la corretta informazione agli associati, ai terzi ed al mercato in generale.

Stante la natura delle attività che caratterizza il Fondo, si pone in evidenza come non sia ad oggi chiaramente definita l'applicabilità dei reati societari indicati dall'art. 25-ter di cui al D.Lgs. 231/2001 in capo alle associazioni senza scopo di lucro.

Ciò premesso, il Fondo ha comunque ritenuto opportuno, in via prudenziale, effettuare un'attività di analisi e di successiva mappatura delle aree che possono ritenersi sensibili ai sensi dei reati di cui all'art. 25-ter, identificando i relativi protocolli.

Per quanto riguarda la descrizione delle fattispecie delittuose previste dall'art.25-ter del Decreto, si veda l'Allegato 1 al presente documento.

7.3.2 Attività sensibili

Le attività sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere i reati societari sono le seguenti:

- Gestione dei rapporti con il Collegio dei Sindaci e con la Società di Revisione;
- Gestione dell'informativa periodica.

Si riportano di seguito, per le sopraelencate attività sensibili, i protocolli che dettano i principi di controllo ed i principi di comportamento applicabili a dette attività e che si completano con la normativa interna che regola le attività medesime (ove presente).

Per quanto concerne il reato di corruzione tra privati, trattandosi di fattispecie a potenziale impatto trasversale anche su altre attività del Fondo, si rimanda altresì alle attività sensibili già oggetto dei seguenti protocolli predisposti nell'ambito della "Area sensibile concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione e il reato di corruzione tra privati" (paragrafo 7.2):

- Stipula delle convenzioni sanitarie con Enti ospedalieri del Servizio Sanitario Nazionale o Enti aventi natura privatistica;
- Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;
- Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali.

in quanto contenenti principi che esplicano la loro efficacia preventiva anche in relazione al reato suddetto.

7.3.2.1 Gestione dei rapporti con il Collegio dei Sindaci e con la Società di Revisione

Premessa

Il presente protocollo si applica ai membri del Consiglio di Amministrazione e a tutti gli Organi e i soggetti coinvolti nella gestione dei rapporti con il Collegio dei Sindaci e con la Società di Revisione in occasione di verifiche e di controlli svolti, in ottemperanza alle prescrizioni di legge.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il processo in oggetto potrebbe presentare potenzialmente occasioni per la commissione del reato di “Impedito controllo”, ai sensi dell’art. 2625 del codice civile¹⁷ nonché dei reati di cui all’art. 27 del D.Lgs. 39/2010 (concernente la fattispecie di false relazioni o comunicazioni da parte dei responsabili della revisione, commessa in concorso con gli organi della società sottoposta a revisione) e all’art. 29 del medesimo Decreto (concernente la fattispecie di impedimento od ostacolo alle attività di revisione volontaria)¹⁸.

Limitatamente alla gestione dei rapporti con la Società di Revisione, sussiste altresì il rischio della commissione del reato di “Corruzione tra privati” e “Istigazione alla corruzione tra privati”, introdotti dalla L. n. 190/2012 tra i reati societari.

Si evidenzia che il Fondo, come previsto nel proprio Statuto, affida la revisione contabile del proprio bilancio ad una Società di Revisione.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell’ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate sia presso Società del Gruppo Intesa Sanpaolo, sia presso *outsourcer* esterni, sulla scorta delle relative convenzioni/contratti con gli stessi.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte del Fondo, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nella gestione dei rapporti in oggetto.

Descrizione del Processo

Nell’ambito dell’attività di verifica propria del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione, la gestione dei rapporti con tali soggetti si articola nelle seguenti attività:

- comunicazione delle informazioni periodiche previste;
- comunicazione di informazioni e di dati relativi al Fondo e messa a disposizione della documentazione, sulla base delle richieste ricevute.

Le modalità operative di base per la gestione dei processi in questione sono disciplinate nell’ambito della normativa interna e/o di Gruppo, sviluppata ed aggiornata a cura dei soggetti competenti, che costituisce parte integrante del presente protocollo.

¹⁷ L’art. 2625 c.c. contemplava anche il reato di impedito controllo degli amministratori nei confronti della società di revisione. A seguito della riforma della disciplina della revisione legale dei conti il reato è stato espunto dall’art. 2625 c.c. e riformulato dall’art. 29 del D. Lgs. n. 39/2010 e poi depenalizzato dal D.Lgs. n. 8/16. Poiché l’art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001 non è stato conseguentemente modificato con l’inserimento di un richiamo anche al citato art. 29, sembra potersi affermare che il reato di impedito controllo nei confronti della società di revisione non configuri più reato presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Al riguardo sembra valere il medesimo principio di cui alla sentenza della Corte di Cassazione citata nella successiva nota.

¹⁸ L’art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001 continua tuttora a richiamare l’art. 2624 c.c., che in origine prevedeva questo reato, nonostante l’evoluzione normativa nel frattempo intervenuta. Difatti:

- la L. n. 262/2005 introdusse l’art. 174-bis del T.U.F. che puniva con una autonoma fattispecie le falsità nella revisione delle società quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante;
- sia l’art. 2624 c.c., sia l’art. 174-bis del T.U.F. a seguito della riforma della disciplina della revisione legale dei conti, sono stati abrogati e, a decorrere dal 7.4.2010, le falsità nella revisione sono punite dalla nuova fattispecie prevista dall’art. 27 del D. Lgs. n. 39/2010.

Tale evoluzione ha fatto sorgere seri dubbi sulla permanente configurabilità della responsabilità degli enti per le condotte in questione. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34476/2011 delle Sezioni Unite penali, ha ritenuto che il reato di falso in revisione legale quale ora previsto dall’art. 27 del D. Lgs. n. 39/2010 non rientri più nell’ambito di applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, in quanto tale norma non è richiamata dall’art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001. Va altresì considerato che determinate condotte corruttive nei confronti dei revisori dei conti sono previste e punite ai sensi degli artt. 28 e 30 del D. Lgs. n. 39/2010, ma non costituiscono reato presupposto della responsabilità degli enti.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi in questione si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare, i rapporti con il Collegio dei Sindaci e la Società di Revisione sono intrattenuti dai soggetti appositamente individuati.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione dei rapporti con il Collegio dei Sindaci e la Società di Revisione al fine di garantire, per tutte le fasi del processo, un meccanismo di maker e checker.
- Tempestiva e completa evasione, da parte dei soggetti di volta in volta interessati, delle richieste di documentazione specifica avanzate dal Collegio dei Sindaci nell'espletamento della propria attività di vigilanza e controllo.
- Tempestiva e completa evasione, a cura dei soggetti competenti, delle richieste di documentazione specifica avanzate dalla Società di Revisione nell'espletamento delle proprie attività di verifica e controllo e valutazione dei processi amministrativo-contabili: ciascun soggetto competente ha la responsabilità di raccogliere e predisporre le informazioni richieste e provvedere alla consegna delle stesse, sulla base degli obblighi contrattuali presenti nel contratto di incarico di revisione.
- Tempestiva e completa messa a disposizione della Società di Revisione, da parte dei soggetti di volta in volta interessati, della documentazione disponibile relativa alle attività di controllo ed ai processi operativi seguiti, sui quali i revisori effettuano le proprie attività di verifica.
- Tracciabilità del processo:
 - o sistematica formalizzazione e verbalizzazione delle attività di verifica e controllo del Collegio dei Sindaci;
 - o al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, i soggetti di volta in volta interessati sono responsabili dell'archiviazione e della conservazione della documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività relative alla gestione dei rapporti con il Collegio dei Sindaci e la Società di Revisione.

Principi di comportamento

I soggetti e gli Organi del Fondo, a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione dei rapporti con il Collegio dei Sindaci e con la Società di Revisione, sono tenuti alla massima diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione, disponibilità e al pieno rispetto del ruolo istituzionale degli stessi, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli eventuali adempimenti richiesti nel presente protocollo e nel Codice Etico e in conformità alle disposizioni di legge esistenti in materia.

In particolare:

- devono essere puntualmente trasmesse le comunicazioni periodiche inerenti al bilancio al Collegio dei Sindaci e alla Società di Revisione, e tempestivamente riscontrate le richieste/istanze pervenute dagli stessi;
- i membri del Consiglio di Amministrazione ed i soggetti che, a qualunque titolo, siano coinvolti in una richiesta di produzione di documenti o di informazioni da parte del Collegio dei Sindaci o da qualunque dei suoi membri nonché della Società di Revisione pongono in essere comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza e non ostacolano in alcun modo le attività di controllo e/o di revisione;
- i dati ed i documenti devono essere resi disponibili in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere;
- ciascun soggetto di volta in volta interessato è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione formalmente prodotta e/o consegnata ai membri del Collegio dei Sindaci e ai Revisori esterni, nell'ambito della propria attività, ivi inclusa quella trasmessa in via elettronica.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre il Collegio dei Sindaci e la Società di Revisione in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- promettere o versare/offrire somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni e accordare vantaggi di qualsiasi natura - direttamente o indirettamente, per sé o per altri a esponenti apicali (o a persone a questi subordinate) appartenenti alla Società di Revisione, con la finalità di promuovere o favorire interessi del Fondo.

I soggetti interessati sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.3.2.2 Gestione dell'informativa periodica

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutti i soggetti coinvolti nella predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo. Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, il processo di predisposizione dei documenti in oggetto potrebbe presentare potenzialmente occasioni per la commissione del reato di "false comunicazioni sociali",

così come disciplinato agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile, nonché i reati tributari definiti nel paragrafo 7.11 (Area sensibile concernente i reati tributari).

Si evidenzia che le regole e i controlli di completezza e di veridicità previsti nel presente protocollo sono predisposti anche al fine di una più ampia azione preventiva dei reati che potrebbero conseguire a una scorretta gestione delle risorse finanziarie, quali i reati di “Corruzione contro la Pubblica Amministrazione”, nelle loro varie tipologie, “Induzione indebita a dare o promettere utilità”, “Traffico di influenze illecite”, “Corruzione tra privati”, “Istigazione alla corruzione tra privati”, nonché i reati di “Riciclaggio” e “Autoriciclaggio”.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell’ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività accentrate/esternalizzate sia presso la Banca, Società del Gruppo Intesa Sanpaolo, sia presso eventuali *outsourcer* esterni, sulla scorta delle relative convenzioni/contratti con gli stessi.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte del Fondo, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell’esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione del Processo

Nell’ambito dei processi sensibili ai fini dell’informativa finanziaria, particolare rilievo assumono le attività strettamente funzionali alla produzione del bilancio d’esercizio e delle situazioni contabili, alla determinazione degli oneri fiscali e allo svolgimento degli adempimenti relativi alle imposte indirette. Tali attività attengono ai seguenti processi operativi:

- Gestione della contabilità e del bilancio;
- Gestione degli adempimenti fiscali.

Nell’ambito della gestione della contabilità del Fondo, è ricompresa l’attività di gestione dei flussi economici relativi alle quote a carico degli iscritti e al rimborso delle prestazioni sanitarie di cui gli iscritti / aderenti al Fondo hanno usufruito. Si rileva, inoltre, che il bilancio del Fondo è predisposto sulla base della normativa emanata in materia.

Le modalità operative di base per la gestione dei processi in questione sono disciplinate nell’ambito della normativa interna e/o di Gruppo, sviluppata ed aggiornata a cura dei soggetti competenti, che costituisce parte integrante del presente protocollo.

Principi di controllo

I documenti che contengono comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo sono redatti in base a specifiche procedure che:

- identificano con chiarezza e completezza i soggetti interessati nonché i dati e le notizie che gli stessi devono fornire;
- identificano i criteri per le rilevazioni contabili dei fatti aziendali, inclusa la valutazione delle singole poste;

- determinano le scadenze, gli argomenti oggetto di comunicazione e informativa, l'organizzazione dei relativi flussi e l'eventuale richiesta di rilascio di apposite attestazioni;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni ai soggetti responsabili della raccolta attraverso un sistema che consente la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.

Si rammenta che il Fondo, come previsto nel proprio Statuto, affida la revisione contabile del proprio bilancio ad una Società di Revisione.

Ferma restando l'unitaria rappresentazione del bilancio del Fondo, coerentemente con quanto previsto dallo Statuto, il bilancio stesso e le relative rendicontazioni devono recare separata ed autonoma evidenza dell'andamento degli apporti contributivi e degli esborsi per prestazioni di pertinenza rispettivamente della gestione degli iscritti in servizio e della gestione degli iscritti in quiescenza, con equilibrio annuale autonomo delle separate gestioni.

Il sistema di controllo a presidio dei processi in questione descritti si basa sui seguenti fattori:

- Ruoli e responsabilità definiti:
 - o il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione;
 - o l'Unità Pianificazione, Contabilità e Bilancio del Fondo è responsabile della predisposizione delle scritture contabili relative alle operazioni poste in essere dal Fondo e della predisposizione delle situazioni contabili e degli schemi di bilancio;
 - o l'U.O. Controlli operativi, Antifrode e Livelli di servizio TPA, del Fondo effettua un'attività di monitoraggio al fine di verificare la correttezza delle liquidazioni e della fruizione delle prestazioni, nonché dei livelli di servizio reso dal TPA;
 - o il bilancio consuntivo di ciascun esercizio è predisposto dal Direttore del Fondo, con il supporto di Pianificazione, Contabilità e Bilancio, sottoposto a verifica da parte di una società di revisione esterna e presentato al Consiglio di Amministrazione;
 - o le situazioni contabili e il bilancio di verifica sono sottoposti anche a verifica obbligatoria trimestrale da parte del Collegio dei Sindaci;
 - o il Consiglio di Amministrazione sottopone il bilancio consuntivo d'esercizio all'Assemblea dei Delegati del Fondo per approvazione;
 - o tutti i soggetti di volta in volta interessati sono responsabili dei processi che contribuiscono alla produzione delle voci contabili e/o delle attività valutative ad essi demandate e degli eventuali commenti in bilancio di propria competenza;
 - o la decisione in merito al passaggio a perdite è di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione del Fondo;
 - o sono definiti diversi profili di utenza per l'accesso alle procedure informatiche ai quali corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite.
- Segregazione delle funzioni:
 - o il processo di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni relative alla

situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo prevede il coinvolgimento di distinti soggetti del Fondo, operanti nelle diverse fasi del processo.

- Attività di controllo:
 - o le attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo sono soggette a puntuali controlli di completezza e veridicità sia di sistema sia manuali:
 - verifiche, con cadenza periodica, dei saldi dei conti di contabilità generale, al fine di garantirne la quadratura con i rispettivi partitari;
 - verifica, con periodicità prestabilita, di tutti i saldi dei conti lavorazione, transitori e similari, per assicurare che i soggetti interessati che hanno alimentato la contabilità eseguano le necessarie scritture nei conti appropriati;
 - esistenza di controlli maker e checker attraverso i quali il soggetto che esegue l'operazione è differente da quello che la autorizza, previo controllo di adeguatezza;
 - analisi degli scostamenti, attraverso il confronto tra i dati contabili esposti nel periodo corrente e quelli relativi a periodi precedenti;
 - controllo di merito in sede di accensione di nuovi conti ed aggiornamento del piano dei conti;
 - quadratura della versione definitiva del bilancio con i dati contabili;
- Tracciabilità del processo:
 - o il processo decisionale, con riferimento alle attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo è garantito dalla completa tracciabilità di ogni operazione contabile;
 - o tutta la documentazione di supporto alla stesura del bilancio è archiviata, per quanto di propria competenza, dai soggetti deputati alla gestione del bilancio e/o dai soggetti coinvolti nel processo di comunicazione dello stesso.

Principi di comportamento

I soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di tenuta della contabilità e della successiva predisposizione delle comunicazioni in merito alla situazione economico patrimoniale del Fondo (bilancio di esercizio, etc.), sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente documento, le previsioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia, nonché i contenuti dei contratti che disciplinano le attività in questione, disposizioni tutte improntate a principi di trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili al fine di produrre situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie veritiere e tempestive anche ai sensi ed ai fini di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile. In particolare, i soggetti devono:

- rappresentare i fatti di gestione in modo corretto, completo e tempestivo nella contabilità e nei dati aziendali allo scopo di garantire la corretta e veritiera rappresentazione dei risultati

economici, patrimoniali e finanziari del Fondo;

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e dei relativi contratti, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni, al fine di fornire agli iscritti ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, relazioni e prospetti o altre comunicazioni, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo;
- promettere o versare/offrire somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni e accordare vantaggi di qualsiasi natura - direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a esponenti apicali o a persone a loro subordinate appartenenti a società private, con la finalità di promuovere o favorire interessi del Fondo.

I soggetti interessati sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.4 Area sensibile concernente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati di criminalità organizzata, i reati transnazionali e reati contro la persona

7.4.1 Fattispecie di reato

Premessa

Attraverso ripetuti interventi legislativi sono state introdotte nel sistema della responsabilità amministrativa degli Enti varie categorie di illeciti, con la comune finalità di contrastare fenomeni di criminalità che destano particolare allarme a livello internazionale, specie in relazione a reati di matrice politico-terroristica, oppure commessi nei settori e con le forme tipiche della delinquenza organizzata, anche transnazionale, o particolarmente lesivi di fondamentali diritti umani.

Si rimanda all'Allegato 1 al presente documento per un'illustrazione sintetica di tali categorie di illeciti e delle relative principali fattispecie delittuose.

7.4.2 Attività aziendali sensibili

Il rischio che siano posti in essere i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati di criminalità organizzata e i reati transnazionali riguarda principalmente, nell'ambito dell'attività svolta dal Fondo, le attività di instaurazione dei rapporti i fornitori di beni e servizi, nonché di trasferimento di fondi.

Ai fini della prevenzione dei reati in questione, l'attività si deve basare sul fondamentale principio dell'adeguata conoscenza della controparte.

Inoltre, per quanto concerne i reati di:

- "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" si individua quale attività sensibile quella relativa alla "Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi";
- "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" e "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", si individua quale attività sensibile quella connessa alla "Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali".

Si rimanda pertanto ai seguenti protocolli, i quali contengono principi di controllo e principi di comportamento atti a prevenire anche la commissione dei reati di cui alla presente area sensibile:

- Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;
- Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali.

Tenuto conto, altresì, che le attività sensibili in oggetto potrebbero presentare occasioni per la commissione dei reati di "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza

illecita, nonché di autoriciclaggio” si rimanda al protocollo:

- “Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose”, il quale contiene principi di controllo e di comportamento atti a prevenire anche la commissione dei reati di cui alla presente area sensibile.

7.5 Area sensibile concernente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio

7.5.1 Fattispecie di reato

Premessa

L'art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dal D. Lgs. n. 231/2007 ("Decreto antiriciclaggio"), ha esteso la responsabilità dell'Ente ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita anche per le ipotesi in cui non siano commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (cfr. "Area sensibile concernente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati di criminalità organizzata, i reati transnazionali e i reati contro la persona") o non presentino le caratteristiche di transnazionalità in precedenza previste¹⁹. Successivamente, l'art. 25-octies è stato modificato aggiungendovi il reato di autoriciclaggio²⁰.

Il Decreto 195/2021 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale ha previsto l'ampliamento delle condotte illecite riconducibili ai reati presupposto di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio che ora, in particolare, ricomprendono anche: i) i delitti colposi e ii) i reati "contravvenzionali", quest'ultimi a condizione che siano punibili con l'arresto superiore nel massimo a 1 anno o nel minimo a 6 mesi. La riforma dei reati comporta un ampliamento delle ipotesi in cui l'ente potrà essere ritenuto responsabile, dal momento che aumentano le condotte riconducibili alla commissione dei reati presupposto di cui all'art. 25-octies, ad esempio, un ambito in cui possono valutarsi ampliati i rischi per l'ente è quello della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Lgs. 81/2008).

Si rimanda all'Allegato 1 al presente documento per un'illustrazione sintetica delle fattispecie delittuose previste dall'art. 25-octies del Decreto.

7.5.2 Attività aziendali sensibili

Le attività sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere i reati di cui alla presente area sensibile, tenuto conto della specifica operatività del Fondo, sono quelle connesse alla gestione del monitoraggio e supporto nella predisposizione dei contratti con gli outsourcer.

Con particolare riferimento alla prevenzione dei reati di riciclaggio, di seguito, si riporta il protocollo che detta i principi di comportamento applicabili alla gestione dei rischi in materia di contrasto finanziario al terrorismo e al riciclaggio dei proventi di attività criminose.

¹⁹ Si ricorda che ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 10 L. 146/2006, abrogati dal Decreto antiriciclaggio, il riciclaggio e l'impiego illecito costituivano reati presupposto della responsabilità degli Enti solo se ricorrevano le caratteristiche di transnazionalità previste dall'art. 3 della medesima legge.

²⁰ Il nuovo reato di autoriciclaggio è stato inserito nel codice penale e aggiunto ai reati presupposto del D. Lgs. n. 231/2001 dalla Legge n. 186/2014, entrata in vigore il 1.1.2015.

Si evidenzia che tutti i protocolli del presente Modello, laddove tesi a prevenire la commissione di reati che possono generare proventi illeciti, si devono intendere predisposti anche al fine della prevenzione dei reati di riciclaggio in senso lato (compresa la fattispecie di autoriciclaggio).

Si rimanda, inoltre, al protocollo “Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali”, il quale contiene principi di comportamento atti a prevenire anche la commissione dei reati di cui alla presente area sensibile:

7.5.2.1 Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose

Premessa

Il presente protocollo ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità operative, i principi di comportamento per il contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose anche in considerazione delle vigenti disposizioni aziendali e, in particolare, la normativa interna in materia tempo per tempo vigente ove applicabile.

Il presente protocollo si applica a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sensibili sopra individuate nonché nelle attività di presidio dei rischi connessi alla normativa antiriciclaggio.

Si rileva come i principi di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate sia presso Società del Gruppo Intesa Sanpaolo, sia presso outsourcer esterni, sulla scorta delle relative convenzioni/contratti con gli stessi.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte del Fondo, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Principi di comportamento

I soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le previsioni del Codice Etico.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001 e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- instaurare rapporti contrattuali con soggetti relativamente ai quali si sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio e/o con il finanziamento del terrorismo;
- eseguire le operazioni per le quali si sospetta vi sia una relazione con il finanziamento del terrorismo;
- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o compiere qualunque attività che ne agevoli l'acquisto, la ricezione o l'occultamento;

- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da illeciti, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni che possano ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- costituire illecitamente provviste di denaro tramite l'incasso di corrispettivi di importo superiore rispetto a quanto contrattualizzato e successivamente impiegare, sostituire o trasferire tali provviste in attività economiche, finanziarie o speculative, in modo da ostacolarne concretamente la provenienza delittuosa;
- partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare di perpetrarli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione;
- mettere a disposizione di soggetti appartenenti o comunque contigui alla malavita organizzata servizi o risorse finanziarie che risultino strumentali al perseguimento di attività illecite.

I soggetti interessati sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di comportamento descritti nel presente protocollo.

7.6 Area sensibile concernente i reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato

7.6.1 Fattispecie di reato

Premessa

La Legge n. 62/2005 ha introdotto, agli articoli 184 e 185 del T.U.F. (D.Lgs. 58/1998), i reati di “Abuso di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate” e di “Manipolazione di mercato”, oltre a due corrispondenti fattispecie di illecito amministrativo, le cui condotte sono sostanzialmente identiche a quelle già penalmente punite dai due reati predetti, disciplinate agli artt. 187-bis e 187-ter del T.U.F. medesimo.

La responsabilità amministrativa dell’Ente a fronte delle fattispecie penali di cui agli artt. 184 e 185 del T.U.F. è sancita dall’art. 25-*sexies* del D.Lgs. 231/2001. Per quanto concerne invece, gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 187-*bis* e 187-*ter*, la responsabilità dell’Ente discende dalla previsione contenuta nell’art. 187-*quinquies* del T.U.F., il quale rimanda ai medesimi principi, condizioni ed esenzioni del D.Lgs. 231/2001, ponendo però sempre a carico dell’Ente, a propria discolpa, la prova secondo cui l’autore dell’illecito ha agito esclusivamente nell’interesse proprio o di un terzo.

Si rammenta altresì che tra i reati societari che possono dar luogo alla responsabilità degli Enti vi è anche il reato di agiotaggio riconducibile, al tempo stesso, alla materia degli abusi di mercato in senso lato riferiti, in particolare, agli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Le predette norme mirano a garantire l’integrità, la trasparenza, la correttezza e l’efficienza dei mercati finanziari in ottemperanza al principio per cui tutti gli investitori debbono operare in condizioni di uguaglianza sotto il profilo dell’accesso all’informazione, della conoscenza del meccanismo di fissazione del prezzo e della conoscenza delle origini delle informazioni pubbliche. Le regole per l’attuazione di detto principio e per la repressione delle sue violazioni sono stabilite dalla legislazione dell’Unione europea, da ultimo con la Direttiva 2014/57/UE (c.d. MAD II) e col Regolamento (UE) n. 596/2014 (c.d. MAR) nonché dall’ordinamento italiano col D. Lgs. n. 107/2018 e con L. 238/2021, in vigore rispettivamente dal 29 settembre 2018 e dal 1° febbraio 2022, che hanno riscritto anche le disposizioni sanzionatorie del T.U.F. sopra citate.

Salvo quanto meglio si specificherà con riferimento a ciascuno dei diversi illeciti, le condotte punite possono avere per oggetto :

- 1) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
- 2) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di

- ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione (c.d. MTF) italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 3) strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione (c.d. OTF) italiano o di altro Paese Unione dell'europea;
 - 4) altri strumenti finanziari non contemplati nei precedenti numeri, negoziati al di fuori delle predette sedi di negoziazione (c.d. OTC), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno degli strumenti negoziati nelle sedi di cui ai precedenti numeri o ha effetto sugli stessi, compresi i credit default swap e i contratti differenziali;
 - 5) contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui ai precedenti punti;
 - 6) strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
 - 7) indici di riferimento (benchmark);
 - 8) condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

In particolare:

- le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari, condotte o operazioni di cui ai numeri 1), 2) 3), 4) e 8);
- le disposizioni degli articoli 185 e 187-ter si applicano altresì ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci, gli strumenti finanziari e gli indici di cui ai numeri 5), 6) e 7).

Va precisato che ai sensi dell'art. 182 del T.U.F. le condotte sanzionate sono punite secondo la legge italiana anche se commesse all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano. Nel caso in cui i fatti siano commessi in Italia, le medesime condotte sono sanzionate se riferite a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea.

Ai sensi dell'art. 16 del MAR i gestori dei mercati e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione nonché chiunque predisponga o esegua professionalmente operazioni, devono adottare dispositivi, sistemi e procedure efficaci per prevenire, individuare e segnalare senza ritardo alle competenti Autorità ordini e operazioni sospette che possano costituire abusi di informazioni privilegiate o manipolazioni di mercato o anche solo tentativi.

Stante la natura delle attività che caratterizza il Fondo, si pone in evidenza come non sia ad oggi

chiaramente definita l'applicabilità dei reati/illeciti amministrativi indicati dall'art. 25-*sexies* di cui al D.Lgs. 231/2001 in capo alle associazioni senza scopo di lucro.

Ciò premesso, il Fondo ha comunque ritenuto opportuno, in via prudenziale, effettuare un'attività di analisi e di successiva mappatura delle aree che possono ritenersi sensibili ai sensi dei reati di cui all'art. 25-*sexies*.

Per quanto riguarda la descrizione delle fattispecie delittuose previste dall'art.25-*sexies* del Decreto, si veda l'Allegato 1 al presente documento.

7.6.2 Attività sensibili

L'attività sensibile identificata dal Modello nella quale è maggiore il rischio che siano posti in essere i reati e gli illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato è la seguente:

- Gestione finanziaria delle risorse patrimoniali del Fondo.

Il processo di gestione finanziaria delle risorse patrimoniali del Fondo presenta potenzialmente occasioni per la commissione del reato di abuso di informazioni privilegiate, ovvero della connessa fattispecie di illecito amministrativo, rispettivamente previsti dagli artt. 184 e 187-*bis* del TUF, laddove i soggetti che partecipano al processo di gestione finanziaria di tali risorse (ivi inclusi gli amministratori del Fondo) diffondano eventuali informazioni di natura privilegiata acquisite in relazione ad altri incarichi/funzioni assunte all'interno di società emittenti strumenti finanziari quotati. Nell'ambito del proprio modello di gestione finanziaria delle risorse patrimoniali, il Consiglio di Amministrazione del Fondo definisce le linee di investimento, sentito il parere/le proposte della Commissione costituita ad-hoc ed avente poteri consultivi in materia. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha deciso di nominare un "*advisor*" esterno per la gestione delle risorse patrimoniali e delle disponibilità finanziarie rivenienti dalla normale operatività. Con il supporto consulenziale dell'*advisor* individuato, il Fondo affiderà detta gestione ad uno o più intermediari professionali specializzati. Il Fondo ha provveduto ad inserire nel contratto stipulato con l'*advisor* una c.d. "clausola 231".

Principi di comportamento

I soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione finanziaria delle risorse del Fondo, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia, nonché le previsioni del Codice Etico.

Inoltre, è fatto obbligo di:

- mantenere riservate tutte le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento delle proprie funzioni riguardanti società terze e gli strumenti finanziari di queste ultime nonché utilizzare le informazioni o i documenti stessi esclusivamente per l'espletamento dei propri compiti lavorativi;
- qualora si venisse a conoscenza di violazioni degli obblighi in materia di riservatezza sulle informazioni privilegiate e confidenziali e di prevenzione di fenomeni di abusi di mercato,

riferirne tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare a comportamenti che possano rientrare in fattispecie di reato considerate di cui al Decreto, e più in particolare è fatto divieto di:

- compiere operazioni su strumenti finanziari di società in relazione alle quali si posseggano informazioni privilegiate circa l'emittente o il titolo stesso conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse. Tale divieto si applica a qualsiasi tipo di operazione in strumenti finanziari;
- comunicare informazioni privilegiate, di cui si dovesse entrare possesso, a terzi ovvero raccomandare o indurre terzi a compiere operazioni connesse alle informazioni privilegiate;
- discutere informazioni privilegiate in luoghi pubblici o in locali in cui siano presenti estranei o comunque soggetti che non hanno necessità di conoscere tali informazioni.

I soggetti interessati sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di comportamento descritti nel presente protocollo.

7.7 Area sensibile concernente i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro

7.7.1 Fattispecie di reato

Premessa

La Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*septies* che aggiunge all'elenco degli illeciti presupposto della responsabilità degli Enti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, se commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Successivamente è stato emanato il c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106) che ha profondamente riordinato le molteplici fonti normative previgenti in materia. Per quanto concerne la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 300 ha modificato l'art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001 lasciando nella sostanza immutata l'individuazione delle fattispecie penali che costituiscono reati presupposto; l'art. 30 inoltre ha esplicitato le caratteristiche che deve presentare il Modello di organizzazione, gestione e controllo al fine della prevenzione dei reati in esame. Finalità delle citate disposizioni è quella di fornire più efficaci mezzi di prevenzione e repressione in relazione alla recrudescenza del fenomeno degli incidenti sul lavoro ed alla esigenza di tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori e della sicurezza degli ambienti lavorativi.

Per quanto riguarda la descrizione delle fattispecie delittuose previste dall'art. 25-*septies* del Decreto, si veda l'Allegato 1 al presente documento.

7.7.2 Attività sensibili

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è materia che pervade ogni ambito ed attività del Fondo.

L'outsourcer Intesa Sanpaolo, di concerto con il Fondo, ha implementato un sistema di prevenzione e protezione dei rischi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sulla base dei seguenti presupposti:

- il Direttore del Fondo è stato nominato quale Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- in base a previsioni statutarie, Intesa Sanpaolo fornisce gratuitamente al Fondo il personale necessario al suo funzionamento;
- Intesa Sanpaolo, proprietaria degli immobili, fornisce gratuitamente al Fondo i locali (immobili o loro porzioni dotati di tutti gli impianti, arredi, corredi, attrezzature e pertinenze idonei all'uso, nonché tutti i servizi necessari alla normale conduzione degli stessi) per lo svolgimento della propria attività;
- il Fondo ha stipulato un contratto di servizio con Intesa Sanpaolo per la prestazione di servizi, nel cui ambito sono previsti anche specifici accordi ("Service Agreement") ai fini del rispetto

degli adempimenti previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08).

Si riporta di seguito il protocollo che detta i principi di comportamento applicabili alla gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale protocollo si completa con la normativa aziendale di dettaglio vigente in argomento, nonché – stante quanto suesposto – con le misure di prevenzione implementate dalla Banca a presidio dei rischi oggetto del presente protocollo.

Detto protocollo si applica anche a presidio delle attività svolte, sulla base del citato contratto di servizio, da Intesa Sanpaolo (ovvero da società terze dalla stessa incaricate).

7.7.2.1 Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Premessa

La gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda qualunque tipologia di attività finalizzata a sviluppare ed assicurare un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti sul luogo di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 (di seguito Testo Unico).

Si rammenta anzitutto che, ai sensi del Testo Unico compete al Datore di lavoro la responsabilità per la definizione della politica aziendale riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e compete al Committente e/o ai suoi delegati la responsabilità e la gestione dei cantieri temporanei o mobili disciplinati dal Titolo IV del Testo Unico, nonché compete ad entrambi, per gli ambiti di rispettiva pertinenza, il rispetto degli obblighi relativi all'affidamento di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione previsti dall'art. 26 del medesimo Testo Unico.

Come già illustrato in precedenza, il personale in distacco presso il Fondo è personale dipendente delle Società del Gruppo.

Per di più, dato che i locali presso i quali detto personale opera sono resi disponibili da parte di Intesa Sanpaolo, gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ricadono sotto la responsabilità di quest'ultima, la quale ha provveduto ad implementare idonee misure di prevenzione atte a prevenire i reati oggetto del presente protocollo.

In ottemperanza a quanto disposto dalla predetta normativa e sulla base di quanto previsto nel contratto di outsourcing con Intesa Sanpaolo, Direzione Tutela Aziendale di Intesa Sanpaolo adotta e tiene aggiornato il "Documento di Valutazione dei Rischi", che contiene:

- la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione poste a tutela dei lavoratori ed il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli

dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

- l'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e dei Medici Competenti che hanno partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Tale Documento è redatto in conformità alla normativa nazionale ed alle linee guida nazionali ed Europee (ISPESL, INAIL, UNI-EN-ISO, Agenzia Europea per la Salute e Sicurezza). In particolare, sono recepite le "Linee Guida per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL)" UNI - INAIL del settembre 2001. A tal fine il Documento di Valutazione dei Rischi individua, all'interno dell'organizzazione aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della propria politica di prevenzione nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti. Nel medesimo Documento vengono descritte le modalità con le quali l'organizzazione risponde ai requisiti delle predette Linee Guida e sono esplicitati i processi operativi ed i documenti societari atti a garantire l'adempimento di quanto previsto dall'art. 30 – Modelli di organizzazione e di gestione – del Testo Unico.

Il "Sistema di Gestione Aziendale per la Prevenzione e Protezione" delineato nel documento sopra citato prende come riferimento sistemi di qualità conforme alle leggi vigenti e al più avanzato standard di riferimento: UNI ISO 45001 (nel 2018 lo Standard Internazionale ISO ha sostituito il British Standard Occupational Health and Safety Assessment Series - OHSAS 18001:2007). Inoltre, la Banca ha scelto di certificare in qualità i processi gestiti dalla funzione di Prevenzione e Protezione secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2015.

La politica in tema di salute e sicurezza sul lavoro deve essere diffusa, compresa, applicata ed aggiornata a tutti i livelli organizzativi, a tal fine vengono predisposti dalla Banca piani formativi adeguati e rispondenti alla normativa in materia, che tengano in considerazione il ruolo ricoperto, l'esposizione a specifici rischi e l'assegnazione di particolari incarichi per la gestione delle situazioni di emergenza. Tutti i soggetti devono osservare le disposizioni in materia di salute, di sicurezza e di igiene del lavoro e tenerne conto in occasione di qualsivoglia modifica degli assetti esistenti.

Si ricorda, inoltre, che i soggetti incaricati della gestione della documentazione inerente alla materia, quali autorizzazioni/certificazioni/nullaosta rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, sono tenuti al rispetto dei principi di comportamento stabiliti e descritti nel protocollo "*Gestione delle attività inerenti l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione*".

Principi di comportamento

I soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e

l'eventuale normativa interna esistenti in materia, nonché le previsioni del Codice Etico.

In particolare, tutto il personale che opera per il Fondo è tenuto - nei rispettivi ambiti - a:

- assicurare, per quanto di competenza, gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro osservando le misure generali di tutela e valutando la scelta delle attrezzature di lavoro nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es.: Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco, etc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
- favorire e promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, procedure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
- curare il rispetto delle normative in tema di salute e sicurezza nei confronti di tutto il personale;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto. Parimenti, tutto il personale che opera per il Fondo è tenuto a:
 - o osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dai soggetti/ Unità organizzative e dalle Autorità competenti;
 - o utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - o segnalare immediatamente ai soggetti/figure competenti, ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di pericolo.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti (anche omissivi) che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001.

I soggetti interessati sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di comportamento descritti nel presente protocollo.

7.8 Area sensibile concernente i reati informatici e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti

7.8.1 Fattispecie di reato

Premessa

Sezione I – Reati informatici

La legge 18.3.2008 n. 48 ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa, stipulata a Budapest il 23.11.2001, avente quale obiettivo la promozione della cooperazione internazionale tra gli Stati firmatari al fine di contrastare il proliferare di reati a danno della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità di sistemi, reti e dati informatici, specie in considerazione della natura di tali illeciti, che spesso, nelle modalità della loro preparazione o realizzazione, coinvolgono Paesi diversi.

La riforma della disciplina della criminalità informatica è stata realizzata sia introducendo nel codice penale nuove fattispecie di reato, sia riformulando alcune norme incriminatrici già esistenti. L'art. 7 della legge ha inoltre aggiunto al D.Lgs. 231/2001 l'art. 24-*bis*, che elenca la serie dei reati informatici che possono dar luogo alla responsabilità amministrativa degli Enti.

La citata legge ha modificato anche il codice di procedura penale, e le disposizioni in tema di protezione dei dati personali, essenzialmente al fine di agevolare le indagini sui dati informatici e consentire per determinati periodi la conservazione dei dati relativi al traffico telematico.

Non sono invece state recepite nell'ordinamento italiano le definizioni di "sistema informatico" e di "dato informatico" contenute nella Convenzione di Budapest; tali definizioni, che si riportano qui di seguito, potranno essere prese come riferimento dalla giurisprudenza in materia:

- "sistema informatico": qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica dei dati;
- "dato informatico": qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione.

Sezione II – Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Il Decreto legislativo 184/2021 ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell'ente²¹ i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti inserendo: l'aggravante

²¹ Cfr. art. 25 *octies*.1 D.Lgs. 231/2001.

di cui all'art. 640 ter, comma 2, c.p., le modifiche all'art. 493 ter c.p. e, ex novo, l'art. 493 quater c.p. Caratteristiche e contesto di detti reati fanno sì che gli stessi possano essere ricondotti nell'Area sensibile dei reati informatici fermo che, anche in questo caso, le attività sensibili previste in quest'area, ricomprendente reati che possono generare proventi illeciti, si devono intendere predisposte anche al fine della prevenzione dei reati di riciclaggio in senso lato.

Per quanto riguarda la descrizione delle fattispecie delittuose previste dall'art. 25-octies.1 del Decreto, si veda l'Allegato 1 al presente documento.

In generale può osservarsi che molte fattispecie di reati informatici in concreto potrebbero non presentare il requisito della commissione nell'interesse o a vantaggio del Fondo, indispensabile affinché possa conseguire la responsabilità amministrativa dello stesso. Per altro verso si ricorda che qualora fossero integrati tutti gli elementi previsti dal D.Lgs. 231/2001 la responsabilità del Fondo potrebbe sorgere, secondo la previsione contenuta nell'art. 8 del Decreto, anche quando l'autore del reato non sia identificabile (dovrebbe quantomeno essere provata la provenienza della condotta da un soggetto apicale o da un dipendente, anche se non identificato), evenienza tutt'altro che improbabile nel campo della criminalità informatica, in ragione della complessità dei mezzi impiegati e dell'evanescenza del cyberspazio, che rendono assai difficile anche l'individuazione del luogo ove il reato stesso possa ritenersi consumato.

Per quanto riguarda la descrizione delle fattispecie delittuose previste dall'art. 24-*bis* del Decreto, si veda l'Allegato 1 al presente documento.

Nell'ambito di tali reati, va ricordato che anche l'art. 640-*ter* c.p., che punisce il delitto di frode informatica, costituiva già reato presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ex art. 24 D.Lgs. 231/2001 perpetrato ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico; al riguardo si rimanda al Capitolo 7.2.

Mediante l'accesso alle reti informatiche potrebbero, inoltre, essere integrate alcune delle condotte illecite aventi ad oggetto le opere dell'ingegno protette²², ossia alcune fattispecie delittuose previste dall'art. 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001. Per la descrizione di tali specifiche fattispecie previste dall'art. 25-*novies*, si veda l'Allegato 1 al presente documento.

7.8.2 Attività sensibili

Le attività del Fondo nelle quali possono essere commessi i reati informatici (ivi compresi i reati di "Frode informatica che produce trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale" e "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere

²² La L. 23.7.2009 n. 99 - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in tema di energia - in un più ampio quadro di iniziative di rilancio dell'economia e di tutela del "Made in Italy", dei consumatori e della concorrenza, ha attratto nell'ambito della responsabilità da reato degli Enti numerose norme penali, alcune delle quali dalla stessa legge emanate o riformulate. In particolare, nel testo novellato del D.Lgs. 231/2001, oltre ai reati di cui agli artt. 25-bis e 25-bis.1, è stato introdotto l'art. 25-novies, che - al fine di contrastare ancor più severamente la pirateria delle opere dell'ingegno e i gravi danni economici arrecati agli autori e all'industria connessa - rimanda a reati contemplati dalla legge sul diritto d'autore (L. n. 633/1941).

reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”) e trattati in modo illecito i dati informatici del Fondo stesso sono proprie di ogni area che utilizza le tecnologie dell’informazione.

Si rammenta che Intesa Sanpaolo mette gratuitamente a disposizione del Fondo le strutture e le architetture informatiche necessarie per il suo funzionamento.

Ciò premesso, si evidenzia che la Banca ha predisposto appositi presidi organizzativi e si è dotata di adeguate soluzioni di sicurezza, in conformità alle disposizioni di Vigilanza ed al Codice della privacy, per prevenire e controllare i rischi in tema di tecnologia dell’informazione (IT), a tutela del patrimonio informativo.

L’attività sensibile identificata dal Modello nella quale è maggiore il rischio che siano posti in essere i comportamenti illeciti come sopra descritti è la:

- Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo.

Infine per quanto attiene il reato di “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti” ed ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, a condizione che ne siano oggetto materiale strumenti di pagamento diversi dai contanti, le attività sensibili del Fondo nelle quali può essere commessa questa tipologia di reato, riguardano tutti i processi che comportano la movimentazione di flussi finanziari del Fondo attraverso le differenti tipologie di strumenti di pagamento diverse dai contanti e dei relativi applicativi.

L’attività sensibile identificata dal Modello nella quale è maggiore il rischio che siano posti in essere i comportamenti illeciti come sopra descritti è la:

- Gestione e utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Si evidenzia altresì che nell’ambito di protocolli che regolano altre attività sensibili quali la “Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali” ed il “Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose” sono previsti alcuni principi di controllo e di comportamento che esplicano la loro efficacia preventiva anche in relazione ai suddetti reati.

Si riportano di seguito i protocolli che dettano i principi di controllo ed i principi di comportamento applicabili a dette attività e che si completa con la normativa interna di dettaglio che regola l’attività medesima.

7.8.2.1 Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutti i soggetti del Fondo coinvolti nella gestione e nell’utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo, avendo presente che tutti i supporti informatici, le credenziali di accesso e utilizzo degli stessi, nonché le attività di supporto tecnico relativo agli stessi sono resi disponibili da parte di Intesa Sanpaolo, gli adempimenti in materia ricadono sotto la responsabilità di quest’ultima, la quale ha provveduto ad implementare idonee misure di prevenzione

atte a prevenire i reati oggetto del presente protocollo.

In particolare, si applica:

- nella gestione e nell'utilizzo dei sistemi informativi che si interconnettono/utilizzano software della Pubblica Amministrazione ovvero delle Autorità di Vigilanza;
- nella progettazione, nella realizzazione o gestione di strumenti informatici, tecnologici o di telecomunicazioni;
- nella realizzazione di interventi di tipo organizzativo, normativo e tecnologico per garantire la protezione del Patrimonio Informativo di Gruppo nelle attività connesse con il proprio mandato e nelle relazioni con i terzi che accedono al Patrimonio Informativo del Gruppo;
- a tutte le figure professionali coinvolte nei processi aziendali e ivi operanti a qualsiasi titolo, sia esso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente ovvero a qualsiasi altra forma di collaborazione o prestazione professionale, che utilizzano i sistemi informativi del Fondo e trattano i dati del Patrimonio Informativo di Gruppo.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, i relativi processi potrebbero presentare potenzialmente occasioni per la commissione dei delitti informatici contemplati dall'art. 24-bis, nonché dei reati di "Frode Informatica" previsto dall'art. 640-ter del codice penale e richiamato dagli artt. 24 e 25 octies.1 del Decreto e "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti". Inoltre, mediante l'accesso alle reti informatiche potrebbero essere integrate le condotte illecite aventi ad oggetto le opere dell'ingegno protette .

Si intende, inoltre, prevenire il rischio di commissione di delitti contro l'industria e il commercio.

Si rileva come i principi di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate sia presso Società del Gruppo Intesa Sanpaolo, sia presso outsourcer esterni, sulla scorta delle relative convenzioni/contratti con gli stessi.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte del Fondo, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Principi di comportamento

I soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia nonché le previsioni del Codice Etico.

In particolare:

- ogni soggetto che opera per il Fondo è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate (es.: personal computer fissi o portatili), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività. Tali risorse devono essere

conservate in modo appropriato e dovrà essere tempestivamente data comunicazione di eventuali furti o danneggiamenti;

- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo, nonché nell'interconnessione/utilizzo dei software della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e di impegno al loro rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta a delibera del Consiglio di Amministrazione; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001 e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- introdursi abusivamente, direttamente o per interposta persona, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso anche al fine di acquisire informazioni riservate o di utilizzare indebitamente, falsificare o alterare strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (virus, worm, trojan, spyware, dialer, keylogger, rootkit, etc.) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- detenere, procurarsi, riprodurre, o diffondere abusivamente codici d'accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
- procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati;
- porre in essere mediante l'accesso alle reti informatiche condotte illecite costituenti violazioni di diritti sulle opere dell'ingegno protette, quali, a titolo esemplificativo:
 - o diffondere in qualsiasi forma opere dell'ingegno non destinate alla pubblicazione o usurparne la paternità;
 - o abusivamente duplicare, detenere o diffondere in qualsiasi forma programmi per elaboratore od opere audiovisive o letterarie;
 - o detenere qualsiasi mezzo diretto alla rimozione o elusione dei dispositivi di protezione dei programmi di elaborazione;
 - o riprodurre banche di dati su supporti non contrassegnati dalla SIAE, diffonderle in qualsiasi

forma senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore o in violazione del divieto imposto dal costituente;

- o rimuovere o alterare informazioni elettroniche inserite nelle opere protette o compresenti nelle loro comunicazioni al pubblico, circa il regime dei diritti sulle stesse gravanti;
- o importare, promuovere, installare, porre in vendita, modificare o utilizzare, apparati di decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, anche se ricevibili gratuitamente.

I soggetti interessati sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di comportamento descritti nel presente protocollo.

7.8.2.2 Gestione e utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutti i soggetti coinvolti nella gestione e nell'utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Il Fondo, in coordinamento con la Banca, è costantemente impegnato nella ricerca e nell'attuazione di soluzioni operative il più possibile aggiornate, finalizzate a prevenire e ad ostacolare gli utilizzi fraudolenti degli strumenti di pagamento e quindi l'esecuzione di operazioni di pagamento non autorizzate.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il processo potrebbe presentare occasioni per la commissione del reato di "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti" e ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale a condizione che ne siano oggetto materiale strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Si rileva come i principi di controllo e comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate sia presso Società del Gruppo Intesa Sanpaolo, sia presso outsourcer esterni, sulla scorta delle relative convenzioni/contratti con gli stessi. Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte del Fondo, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione del Processo

Il processo di gestione e utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti si articola nei seguenti processi:

- Incassi e pagamenti (es. assegni, bonifici, addebiti diretti, RIBA – MAV – effetti);
- Servizi di Accesso ai Canali Digitali (accesso ed identificazione a distanza destinati a persone fisiche e persone giuridiche, altri servizi);

- Gestione risorse Umane con riferimento alle carte di credito aziendali, ai buoni pasto, alle eventuali carte di servizio per le autovetture (carta carburante, telepass) rilasciate ai dipendenti delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Le modalità operative per la gestione dei processi descritti sono disciplinate nell'ambito della normativa interna e/o di Gruppo applicabile, sviluppata ed aggiornata a cura dei soggetti competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
 - o i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali nella gestione dei rapporti contrattuali inerenti il protocollo in oggetto sono individuati e autorizzati in base allo specifico ruolo loro attribuito dal funzionigramma;
 - o sono identificati meccanismi di autenticazione basati sul rischio delle operazioni relativi a strumenti di pagamento diversi dai contanti.
- Segregazione dei compiti:
 - o sono attribuite precise responsabilità nella gestione del processo di gestione:
 - delle eventuali carte di pagamento – comprese le carte di credito aziendali – attraverso la definizione di compiti e controlli specifici in merito alle attività di richiesta, consegna, sostituzione, rinnovo, attivazione, revoca, rinuncia o recesso del soggetto utilizzatore;
 - degli eventuali assegni (richiesta o ottenimento, gestione degli adempimenti in caso di smarrimento, sottrazione e distruzione degli stessi);
 - dei canali digitali (attivazione del servizio, gestione delle credenziali ivi compresi dei blocchi);
 - delle frodi (monitoraggio dell'operatività anomala o sospetta, blocco precauzionale o definitivo degli strumenti di pagamento, ecc.);
 - dei disconoscimenti dei pagamenti che sono svolte da soggetti differenti da quelli incaricati della gestione dei servizi.
- Attività di controllo:
 - o adozione di misure organizzative e tecnologiche atte alla prevenzione e contrasto delle condotte che possano portare ad un indebito utilizzo degli strumenti di pagamento, diversi dal contante, in uso presso il Fondo.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - o utilizzo di sistemi informatici a supporto dell'operatività, che garantiscono la registrazione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo di gestione e utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti e, in particolare, delle operazioni non autorizzate,

delle frodi e delle attività di disconoscimento;

- o al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, i soggetti – di volta in volta interessati nella gestione degli strumenti di pagamento diversi dai contanti e, in particolare, delle operazioni non autorizzate, delle frodi e delle attività di disconoscimento – sono responsabili dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione delle attività sopra descritte.

Principi di comportamento

I soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di gestione e di utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia nonché le previsioni del Codice Etico

In particolare:

- i soggetti che esercitano poteri autorizzativi (ivi compresi la gestione delle operazioni non autorizzate, delle frodi e dei disconoscimenti) e/o negoziali nella gestione dei rapporti contrattuali devono essere appositamente incaricati;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi/outsourcer nella gestione dei sistemi di pagamento diversi dai contanti, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- tutto il personale deve segnalare immediatamente al proprio Responsabile qualunque tentativo di falsificazione ed indebito utilizzo di strumenti finanziari diversi dai contanti del quale dovesse venire a conoscenza. Il Responsabile a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta all'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001 e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- utilizzare indebitamente e/o favorire l'utilizzo indebito da parte di terzi che non ne sono titolari di carte di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque di ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;
- falsificare o alterare gli strumenti di pagamento diversi dai contanti,
- possedere, cedere o acquisire strumenti di pagamento diversi dai contanti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con

essi;

- introdursi abusivamente, direttamente o per interposta persona, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso anche al fine di utilizzare indebitamente, falsificare o alterare strumenti di pagamento diversi dai contanti.

I soggetti interessati sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di comportamento descritti nel presente protocollo.

7.9 Area sensibile concernente i reati contro l'industria e il commercio, i reati in materia di violazione del diritto d'autore e i reati doganali

7.9.1 Fattispecie di reato

Premessa

La L. 23.7.2009 n. 99 – Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in tema di energia – in un più ampio quadro di iniziative di rilancio dell'economia e di tutela del "Made in Italy", dei consumatori e della concorrenza, ha attratto nell'ambito della responsabilità da reato degli Enti numerose norme penali, alcune delle quali dalla stessa legge emanate o riformulate. In particolare, nel testo del D. Lgs. n. 231/2001, gli artt. 25-bis e 25-bis.1 richiamano fattispecie previste dal codice penale in tema di industria e di commercio²³, mentre l'art. 25-novies²⁴ - al fine di contrastare ancor più severamente la pirateria delle opere dell'ingegno²⁵ e i gravi danni economici arrecati agli autori e all'industria connessa - rimanda a reati contemplati dalla legge sul diritto d'autore (L. n. 633/1941).

Alle predette disposizioni si aggiungono i reati di contrabbando, introdotti nell'articolo 25-sexiesdecies²⁶ al fine di recepire le disposizioni della legislazione europea poste a tutela degli interessi della finanza pubblica dell'Unione Europea.

Per la descrizione delle specifiche fattispecie previste dagli artt. 25-bis, 25-bis.1, 25-novies e 25-sexiesdecies del Decreto, ritenute rilevanti per il Fondo, si veda l'Allegato 1 al presente documento.

7.9.2 Attività aziendali sensibili

Con riferimento all'operatività del Fondo, i rischi di commissione dei reati contro l'industria e il commercio e in materia di violazione del diritto d'autore più verosimilmente possono presentarsi nell'approvvigionamento o nell'utilizzo di prodotti, software, banche dati e altre opere dell'ingegno, strumentali all'attività del Fondo.

Meno rilevante appare il rischio con riferimento alle attività di gestione del *namings* e dei marchi del Gruppo, della comunicazione esterna o pubblicitaria e delle iniziative di *marketing*.

Si rimanda pertanto ai seguenti protocolli previsti:

- Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali;
- Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo

²³ A seguito della modifica apportata dalla L. n. 99/2009, l'art. 25-bis del D. Lgs. n. 231/2001 - che in precedenza riguardava i soli ai reati di falsità in materia di monete e di valori di bollo - concerne anche i delitti previsti dagli articoli 473 e 474 c.p., i quali hanno in comune con i primi il bene giuridico principalmente tutelato e cioè la fede pubblica, intesa quale affidamento che la generalità dei cittadini ripone nella veridicità di determinati oggetti, segni o attestazioni.

²⁴ La L. n. 116/2009 ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 un secondo art. 25-novies, così numerato per palese refuso, poi sostituito nell'art. 25-decies con il D.Lgs. 121/2011, concernente il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria.

²⁵ Ai sensi dell'art. 1 della L. n. 633/1941 sono tutelate le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura (anche scientifica o didattica), alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione. Sono altresì protetti come opere letterarie i programmi per elaboratore nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

²⁶ Cfr. l'articolo 5 del D. Lgs. n. 75/2020.

i quali contengono processi, principi di controllo e principi di comportamento diretti a prevenire anche la commissione dei reati di cui alla presente Area.

Relativamente ai reati di contrabbando, i rischi di commissione dei predetti reati medesimi possono presentarsi nell'ambito dell'attività societaria nei processi relativi alle procedure acquisitive di beni oggetto d'importazione, nonché a carattere più generale negli adempimenti da porre in essere nei confronti dell'Amministrazione doganale. Si rimanda pertanto ai protocolli previsti:

- Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione;
- Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali che contengono principi di controllo e di comportamento che esplicano la loro efficacia preventiva anche in relazione ai reati suddetti.

7.10 Area sensibile concernente i reati ambientali

7.10.1 Fattispecie di reato

Premessa

L'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 individua gli illeciti dai quali, nella materia della tutela penale dell'ambiente, fondata su disposizioni di matrice comunitaria, discende la responsabilità amministrativa degli enti²⁷.

Si tratta di reati descritti nel codice penale, nel D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente, per brevità nel seguito C.A.) e in varie leggi speciali, sia di natura delittuosa, puniti in presenza di dolo, sia di tipo contravvenzionale, per i quali non è richiesta la condotta intenzionale, ma è sufficiente la sola colpa²⁸. Per la descrizione delle specifiche fattispecie previste dall'art. 25-undecies, ritenute rilevanti per il Fondo, si veda l'Allegato 1 al presente documento.

7.10.2 Attività sensibili

Con riferimento all'operatività del Fondo, i rischi di commissione dei reati ambientali possono presentarsi più verosimilmente nella gestione degli adempimenti legislativi previsti in materia di

²⁷ L'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/01, in vigore dal 16 agosto 2011, nel testo dapprima inserito dal D.Lgs. n. 121/11, emanato in recepimento delle Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, e successivamente modificato dalla L. n. 68/15, in vigore dal 29 maggio 2015, che ha introdotto nel codice penale i nuovi delitti contro l'ambiente.

²⁸ Le fattispecie delittuose sono quelle previste dal codice penale (eccetto gli artt. 727-bis e 733-bis) e dal C.A. agli artt. 258, comma 4, 2° periodo, 260, c. 1 e 2, 260-bis, commi 6, 7 e 8, nonché i reati di falsi documentali in tema di commercio di specie animali e vegetali e il reato di inquinamento doloso provocato da navi. Di regola, le fattispecie contravvenzionali sono punite anche se commesse a titolo di colpa; i delitti di inquinamento e disastro ambientale, se commessi per colpa, sono puniti ai sensi dell'art. 452-quinquies codice penale e costituiscono anch'essi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

smaltimento di rifiuti (con riferimento alla produzione di rifiuti presso la sede del Fondo stesso).

Principi di comportamento

I soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione dei rischi in materia ambientale oggetto del protocollo sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia nonché le previsioni del Codice Etico.

In particolare, tutto il personale che opera per il Fondo è tenuto - nei rispettivi ambiti - a:

- vigilare, per quanto di competenza, sul rispetto degli adempimenti in materia ambientale;
- astenersi dall'affidare incarichi/appalti a consulenti esterni e/o fornitori eludendo criteri documentabili e obiettivi incentrati su professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia ambientale, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto.
- prevedere, nell'ambito dei contratti di appalto, d'opera e di fornitura di Servizi alla Persona, Servizio all' Edificio, manutenzioni edili, opere edilizie/impiantistiche ed altri servizi integrati (es.: fornitura toner, gestione infermerie, etc.) specifiche clausole sul rispetto della normativa ambientale;
- considerare come requisito rilevante per la valutazione del fornitore, ove la natura della fornitura lo renda possibile e opportuno, le certificazioni ambientali;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es, A.S.L., Vigili del Fuoco, ARPA, Comune, Provincia, etc.) in occasione di accertamenti / procedimenti ispettivi.
- osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle Strutture aziendali e dalle Autorità competenti;
- segnalare immediatamente agli addetti alla gestione delle emergenze, qualsiasi situazione di emergenza ambientale (es. sversamenti di gasolio, gravi malfunzionamenti degli impianti che provocano rumore esterno oltre i valori limite).

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore.

I soggetti interessati sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di comportamento descritti nel presente protocollo.

7.11 Area sensibile concernente i reati tributari

7.11.1 Fattispecie di reato

Premessa

La responsabilità degli enti è estesa ad alcuni dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto previsti dal D. Lgs. n. 74/2000, che detta la disciplina di portata generale sui reati tributari, riformata per rafforzare la repressione del fenomeno dell'evasione fiscale e per recepire le disposizioni della legislazione europea poste a tutela degli interessi della finanza pubblica dell'Unione.

Le nuove fattispecie in materia tributaria sono state inserite nell'articolo 25-quinquiesdecies (reati tributari) del D.Lgs. 231/2001²⁹.

Per quanto riguarda la descrizione delle fattispecie delittuose previste dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto, si veda l'Allegato 1 al presente documento.

7.11.2 Attività sensibili

Alla luce del fatto che il Fondo non è soggetto agli adempimenti dichiarativi relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto e non emette fatture attive, la valutazione del grado di sensibilità / applicabilità delle seguenti fattispecie di reato tributari: "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici", "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte", ha evidenziato un livello di rischio pressoché nullo per il Fondo.

Altresì, i seguenti reati tributari: "Dichiarazione infedele", "Omessa dichiarazione" e "Indebita compensazione", non appaiono configurabili in capo al Fondo in quanto, affinché le condotte siano punibili, detti reati devono essere commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. Il Fondo, come già esplicitato sopra, non è soggetto agli adempimenti dichiarativi sul valore aggiunto.

Ciò premesso, si specifica che il reato tributario "Occultamento o distruzione di documenti contabili" è stato considerato applicabile, in via remota, allorquando il Fondo dovesse occultare o distruggere, in tutto o in parte, documenti di cui è obbligatoria la conservazione, al fine di consentire l'evasione a terzi e ottenere un vantaggio indebito per il Fondo stesso. Si fa riferimento in particolare ai casi in cui il Fondo operi in qualità di sostituto d'imposta degli eventuali lavoratori autonomi di cui si avvalga.

²⁹ La disciplina dei reati tributari è stata riformata dal D. L. 124/2019, il cui articolo 39 ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 i reati tributari con effetto dal 24 dicembre 2019. L'articolo 5 del D. Lgs. 75/2020 vi ha poi aggiunto i reati di omessa o infedele dichiarazione e di indebita compensazione, ed ha reso punibili - modificando l'articolo 6 del D. Lgs.74/2000 - anche i reati dichiarativi di cui agli articoli 2, 3 e 4 solo tentati, con effetto dal 30 luglio 2020..

Tuttavia, a titolo prudenziale, sono stati declinati i principi generali di comportamento, di seguito descritti.

I soggetti interessati sono tenuti a osservare i principi di comportamento esposti nella presente Area sensibile, ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi descritti.

Principi di comportamento

I soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le previsioni del Codice Etico.

In particolare:

- garantire la corretta e veritiera rappresentazione dei risultati economici, patrimoniali e finanziari del Fondo;
- mantenere un rapporto collaborativo e trasparente con l'Autorità Fiscale;
- interpretare le norme in modo conforme al loro spirito e al loro scopo rifuggendo da strumentalizzazioni della loro formulazione letterale;
- rappresentare gli atti, i fatti e i negozi intrapresi in modo conforme alla reale sostanza economica delle operazioni;
- collaborare con le autorità competenti per fornire in modo veritiero e completo le informazioni necessarie per l'adempimento e il controllo degli obblighi fiscali;
- stabilire rapporti di cooperazione con le amministrazioni fiscali, ispirati alla trasparenza e fiducia reciproca e volti a prevenire i conflitti, riducendo quindi la possibilità di controversie.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre le Autorità Fiscali in errore;
- procedere con il pagamento di una fattura senza verificare preventivamente l'effettività, la qualità, la congruità e tempestività della prestazione ricevuta e l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla controparte;
- occultare scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

I soggetti interessati sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.